SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 200**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

96A5386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 11 aprile 1996.

Trasferimento alle regioni del 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 1995 con il quale è stato conferito l'incarico per la famiglia e la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Ossicini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995 recante delega di funzioni al Ministro per la famiglia e per la solidarietà sociale;

Visto l'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante la istituzione e la disciplina del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga»;

Visto l'articolo 4 del decreto legge 19 marzo 1996, n. 130 che dispone il trasferimento alle regioni, «in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze», del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga»;

Verificato l'entità del predetto Fondo, di lire 202.940.000.000 come iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, categoria IX, capitolo 2966, rubrica 13 Ufficio per la famiglia e la solidarietà sociale tabella 1/A Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che tale stanziamento va ridotto di lire 7.940.000.000 in conseguenza della campagna informativa di cui all'art. 1, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130; e che quindi il «Fondo» da ripartire ammonta a L. 195.000.000.000 da cui scomputare il 75 per cento da destinare pari a L. 146.250.000.000;

Ritenuto a mente dell'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, di dover ripartire tale finanziamento distintamente per ogni regione secondo due criteri: 1) in base al «numero degli abitanti» e 2) in relazione alla «diffusione delle tossicodipendenze»;

Valutato legittimo ed opportuno suddividere tale quota del Fondo da destinare alle regioni per il 50 per cento in rapporto al «numero degli abitanti» e per il 50 per cento in rapporto alla «diffusione delle tossicodipendenze»;

Stimato utile ed equo, ai fini di un «riequilibrio» nella destinazione degli impieghi, distribuire alle regioni la quota parte relativa al criterio 2) «diffusione delle tossicodipendenze» secondo alcuni «indicatori» quali «l'età a rischio di diffusione del fenomeno» (15/39 anni), la consistenza numerica degli «utenti», il numero medio degli «utenti» in relazione alla popolazione residente, il numero dei «segnalati» per la prima volta ai Prefetti dagli organi di polizia come tossicodipendenti, il numero dei detenuti dichiaratisi tossicodipendenti ed il numero dei «deceduti» per cause conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Attribuito un «peso» a ciascuno dei suddetti «indicatori», come è dato rilevare dalla tabella *C* allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante;

Individuato il coefficiente moltiplicativo derivante dalla sommatoria delle percentuali parziali degli indicatori sopra descritti in relazione ai diversi «pesi» assegnato a ciascuno di essi;

Effettuato il calcolo matematico sulle basi di dati dell'ISTAT e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno delle tossicodipendenze del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tabelle *A* (ripartizione del 75 cento del Fondo nazionale per la lotta alla droga), *B* (ripartizione del 50 per cento del 75 per cento del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga in proporzione al numero dei residenti per ciascuna Regione e ai parametri evidenziati nelle premesse del presente decreto) e *C* (riparametrazione degli indicatori elementari con attribuzione dei relativi pesi e calcolo dei coefficienti moltiplicativi).

Art. 2.

Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'anno finanziario 1996.

Art. 3.

È differito il trasferimento del finanziamento destinato alla regione Valle d'Aosta di un anno finanziario, quindi al 1997, come dalla stessa regione richiesto, a mente dell'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro: OSSICINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 328

AVVERTENZA

Alla pag. 59 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicate le «Indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sull'erogazione dei finanziamenti provenienti dal Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga».

Tab. A

RIPARTIZIONE DEL 75% DEL FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA DROGA

REGIONI	50% del 75% del fondo in proporzione alla popolazione residente		50% del 75% del fondo in proporzione alla diffusione -delle tossicodipendenze		Importi totali da trasferire alle Regioni
	%	v.a.	%	v.a.	
PIEMONTE	7,50	5.484.375.000	8,58	6.274.125.000	11.758.500.000
VALLE D'AOSTA	0,20	146.250.000	0,65	475 312.500	621.562.500
LOMBARDIA	15,55	11.370.937.500	14,96	10 939.500.000	22.310.437.500
P.A. Trento	0,80	585.000.000	1,18	862.875.000	1.447.875.000
P A Bolzano	0,78	570.375.000	0,99	723.937.500	1.294.312.500
VENETO	7,72	5 645.250.000	6,91	5.052.937.500	10.698.187.500
FRIULI V.G.	2,08	1.521.000.000	1,84	1.345.500.000	2.866.500.000
LIGURIA	2,91	2.127.937.500	4,85	3.546.562.500	5.674.500.000
EMILIA ROM.	6,85	5.009.062 500	7,46	5.455.125.000	10.464.187.500
TOSCANA	6,16	4 504 500.000	7,07	5.169.937.500	9.674.437.500
UMBRIA	1,44	1.053.000 000	2,11	1.542.937.500	2.595.937.500
MARCHE	2,52	1.842.750 000	2,55	1.864.687.500	3.707.437 500
LAZIO	9,07	6 632.437 500	9,68	7.078.500.000	13.710.937.500
ABRUZZO	2,21	1 616.062.500	2,37	1 733 062.500	3.349 125.000
MOLISE	0,58	424.125 000	0,60	438.750.000	862.875.000
CAMPANIA	10,03	7.334 437.500	8,13	5.945.062.500	13.279.500.000
PUGLIA	7,12	5.206.500 000	7,06	5.162.625.000	10.369.125 000
BASILICATA	1,07	782.437.500	0,90	658.125.000	1.440.562.500
CALABRIA	3,63	2.654.437.500	2,50	1.828.125.000	4.482.562.500
SICILIA	8,88	6 493 500.000	5,85	4.277.812.500	10.771.312 500
SARDEGNA	2,90	2 120 625 000	3,76	2 749.500 000	4.870.125.000
TOTALI	100,00	73.125.000.000	100,00	73.125.000.000	146.250.000.000

Tab B

RIPARTIZIONE DEL 50% DEL 75% DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA

REGIONI	A popolazione v.a.	B %	C abit. 15-39 v.a.	D %	E utenti v.a	F %	G uten/pop* v.a.	H %	I segnalati v.a.	L %	M detenuti v.a.	N %	O deceduti v.a.	P %
PIEMONTE	4.297.989	7,50	1.508.786	7,08	10650	10,05	247,79	6,52	7508	7,97	1708	11,14	85	8,74
VALLE D'AOSTA	118.456	0,20	43.525	0,20	206	0,19	173,90	4,58	345	0,37	63	0,41	0	0,00
LOMBARDIA	8.910.451	15,55	3.327.933	15,62	18171	17,15	203,93	5,37	13260	14,08	2096	13,67	178	18,29
P.A Trento	459.612	0,80	171.322	0,80	827	0,78	179,93	4,74	416	0,44	110	0,72	11	1,13
P A. Bolzano	449.055	0,78	176.878	0,83	555	0,52	123,59	3,25	1076	1,14	67	0,44	10	1,03
VENETO	4.422.290	7,72	1.684.728	7,91	7840	7,40	177,28	4,67	4192	4,45	762	4,97	88	9,04
FRIULI V.G.	1.191.248	2,08	414.963	1,95	1758	1,66	147,58	3,88	1091	1,16	209	1,36	11	1,13
LIGURIA	1.663.696	2,91	544.708	2,56	5010	4,73	301,14	7,93	6288	6,68	425	2,77	90	9,25
EMILIA ROM.	3 922.604	6,85	1.356.943	6,37	9161	8,65	233,54	6,15	7426	7,89	1158	7,55	77	7,91
TOSCANA	3.526 031	6,16	1.209.740	5,68	8784	8,29	249,12	6,56	9174	9,74	949	6,19	61	6,27
UMBRIA	822.480	1,44	278 905	1,31	2224	2,10	270,40	7,12	1273	1,35	186	1,21	12	1,23
MARCHE	1.441.031	2,52	501.845	2,36	2726	2,57	189,17	4,98	2878	3,06	201	1,31	13	1,34
LAZIO	5.193.233	9,07	1.963.628	9,22	8609	8,13	165,77	4,36	14113	14,99	2286	14,91	102	10,48
ABRUZZO	1.267.694	2,21	458.884	2,15	2156	2,04	170,07	4,48	1753	1,86	408	2,65	21	2,16
MOLISE	332.155	0,58	118.773	0,56	314	0,30	94,53	2,49	275	0,29	76	0,50	2	0,21
CAMPANIA	5.745 761	10,03	2.302.152	10,81	6402	6,04	111,42	2,93	6153	6,53	1546	10,08	109	11,20
PUGLIA	4.075.802	7,12	1.607.039	7,54	9266	8,75	227,34	5,98	4265	4,53	1075	7,01	41	4,21
BASILICATA	610.699	1,07	231.428	1,09	571	0,54	93,50	2,46	579	0,61	70	0,46	6	0,62
CALABRIA	2.076.128	3,63	798.746	3,75	2362	2,23	113,77	2,99	1961	2,08	193	1,26	7	0,72
SICILIA	5.082.697	8,88	1.933.230	9,07	4359	4,12	85,76	2,26	7600	8,07	783	5,11	34	3,49
SARDEGNA	1.659.466	2,90	671.184	3,15	3977	3,75	239,66	6,31	2533	2,69	967	6,31	15	1,54
	57.268.578	100,00	21.305.340	100,00	105.928	100,00	3799,21	100,00	94.159	100,00	15.336	100,00	973	100,00

Utenti per 100 000 abitanti

A) Popolazione residente (Fonte ISTAT 1994)

C) Popolazione residente a rischio per classe di eta' 15-39 (Fonte ISTAT 1994)

E) Numero degli utenti dei servizi pubblici e privati per regioni (Fonte Osservatorio Ministero Interno 1995)

G) Numero medio di utenti in rapporto alla popolazione residente (Fonte ISTAT e MINISTERO INTERNO)

I) Numero di persone segnalate per la prima volta ai sensi dell'art. 75 T.U. 309/90 (Fonte Ministero Interno)

M) Numero dei detenuti tossicodipendenti (Fonte Ministero Interno)

O) Numero dei deceduti per assunzione di sostanze stupefacenti (Fonte Ministero Interno)

Tab C

RIPARAMETRAZIONE DEGLI INDICATORI ELEMENTARI CON ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PESI E CALCOLO DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI

REGIONI	C.M A pop res.	diffusione fenomeno B 15/39	C utenti	D ute/pop	E segnalati	F detenuti	G deceduti	C.M. H tot	riparametrazione su popolazione	riparametrazione su diffusione	Finanziamento
PIEMONTE	7,50	2,12	3,02	0,65	0,80	1,11	0,87	8,58	5.484.375.000	6.274.125.000	11.758.500.000
VALLE D'AOSTA	0,20	0,06	0,06	0,46	0,04	0,04	0,00	0,65	146.250.000	475.312.500	621.562.500
LOMBARDIA	15,55	4,69	5,15	0,54	1,41	1,37	1,83	14,96	11.370.937.500	10.939.500.000	22.310.437.500
P.A. Trento	0,80	0,24	0,23	0,47	0,04	0,07	0,11	1,18	585.000.000	862.875.000	1.447.875 000
P.A. Bolzano	0,78	0,25	0,16	0,33	0,11	0,04	0,10	0,99	570.375.000	723.937.500	1.294.312.500
VENETO	7,72	2,37	2,22	0,47	0,45	0,50	0,90	6,91	5.645.250.000	5.052.937.500	10.698.187.500
FRIULI V G.	2,08	0,58	0,50	0,39	0,12	0,14	0,11	1,84	1.521.000.000	1.345.500.000	2.866.500.000
LIGURIA	2,91	0,77	1,42	0,79	0,67	0,28	0,92	4,85	2.127.937.500	3.546.562.500	5.674.500.000
EMILIA ROM.	6,85	1,91	2,59	0,61	0,79	0,76	0,79	7,46	5.009.062.500	5.455.125.000	10.464.187.500
TOSCANA	6,16	1,70	2,49	0,66	0,97	0,62	0,63	7,07	4.504.500.000	5.169.937.500	9.674.437.500
UMBRIA	1,44	0,39	0,63	0,71	0,14	0,12	0,12	2,11	1.053.000.000	1.542.937.500	2.595.937.500
MARCHE	2,52	0,71	0,77	0,50	0,31	0,13	0,13	2,55	1.842.750.000	1.864.687.500	3.707.437.500
LAZIO	9,07	2,76	2,44	0,44	1,50	1,49	1,05	9,68	6.632.437.500	7.078.500.000	13.710.937.500
ABRUZZO	2,21	0,65	0,61	0,45	0,19	0,26	0,22	2,37	1.616.062.500	1.733.062.500	3.349.125.000
MOLISE	0,58	0,17	0,09	0,25	0,03	0,05	0,02	0,60	424.125.000	438.750.000	862.875.000
CAMPANIA	10,03	3,24	1,81	0,29	0,65	1,01	1,12	8,13	7.334.437.500	5.945.062.500	13.279.500.000
PUGLIA	7,12	2,26	2,62	0,60	0,45	0,70	0,42	7,06	5.206.500.000	5.162.625.000	10.369.125.000
BASILICATA	1,07	0,33	0,16	0,25	0,06	0,05	0,06	0,90	782.437.500	658.125.000	1.440.562.500
CALABRIA	3,63	1,12	0,67	0,30	0,21	0,13	0,07	2,50	2.654.437.500	1.828.125.000	4.482.562.500
SICILIA	8,88	2,72	1,23	0,23	0,81	0,51	0,35	5,85	6.493.500.000	4.277.812.500	10.771.312.500
SARDEGNA	2,90	0,95	1,13	0,63	0,27	0,63	0,15	3,76	2.120.625.000	2.749.500.000	4.870.125.000
	100,00	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	73.125.000.000	73.125.000.000	146.250.000.000

A) Coefficiente moltiplicativo in relazione alla popolazione residente (Fonte ISTAT 1994)
B) Indicatore relativo alla popolazione residente a rischio per classe di eta' 15-39 con peso 30% (Fonte ISTAT 1994)
C) Indicatore relativo al numero di utenti con peso 30% (Fonte Osservatorio Ministero Interno)
D) Indicatore relativo al numero medio di utenti in rapporto alla popolazione residente con peso 10% (Fonte ISTAT e Ministero Interno)
E) Indicatore relativo al numero di persone segnalate per la prima volta ai sensi dell'art. 75 T.U. 309/90 con peso 10% (Fonte Ministero Interno)
F) Indicatore relativo al numero dei detenuti tossicodipendenti con peso 10% (Fonte Ministero Interno)
G) Indicatore relativo al numero dei deceduti per assunzione di sostanze stupefacenti con peso 10% (Fonte Ministero Interno)
H) Coefficiente moltiplicativo sintetico, relativo alla diffusione, riparametrato con i pesi relativi

96A5480

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 agosto 1996.

Rinnovo dell'autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad espletare le attività di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 24 novembre 1995, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 22 maggio 1996 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata Legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad espletare attività di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa e parti molli relative devono essere eseguite presso il blocco operatorio ubicato al piano terra della parte monumentale e presso il blocco operatorio ubicato al primo piano dell'ala moderna degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa e parti molli relative devono essere eseguite ai seguenti sanitari:

Campanacci prof. Mario, direttore primario V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Fontanesi prof. Giorgio, primario I divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna;

Zinghi prof. Gianfranco, primario III divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Gualtieri dott. Gualtiero, primario IV divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Marchetti prof. Piergiorgio, direttore primario VI divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Giunti prof. Armando, direttore primario VII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Giannini prof. Sandro, direttore primario IX divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Cervellati dott. Carlo; medico aiuto corresponsabile della I divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Pellacci dott. Fabrizio, medico aiuto corresponsabile della II divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna

Boriani dott. Stefano, medico aiuto corresponsabile della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Gherlinzoni dott. Franco, medico aiuto corresponsabile della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Leonessa dott. Cesare, medico aiuto corresponsabile della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Mercuri dott. Mario, medico aiuto corresponsabile della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Marcacci dott. Maurillo, medico aiuto corresponsabile della VI divisione, di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

D'Elia dott. Luigi, medico aiuto corresponsabile della VI divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Toni dott. Aldo, aiuto corresponsabile della VII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Marchiodi dott. Luigi, medico aiuto corresponsabile della VIII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Parisini dott. Patrizio, primario del servizio di chirurgia del rachide degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Moroni dott. Antonio, medico aiuto corresponsabile della IX divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Calderoni dott.ssa Pierina, medico aiuto corresponsabile della IV divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Ferraro dott. Andrea, medico assistente della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Manfrini dott. Marco, medico aiuto corresponsabile della V divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Pignatti dott. Giovanni, medico aiuto corresponsabile della VII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Tigani dott. Domenico, medico assistente della VII divisione di chirurgia ortopedico traumatologica degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna;

Greggi dott.ssa Tiziana, medico assistente del servizio di chirurgia del rachide degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni, a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di ossa e parti molli relative.

Art. 6.

Il direttore generale deli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5458

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Caltanissetta e dell'ufficio del registro di Bagheria rispettivamente nei giorni 26 e 27 luglio 1996 e 27 luglio 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Caltanissetta nei giorni 26 e 27 luglio 1996;

ufficio del registro di Bagheria in data 27 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A5459

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1996.

Ripartizione della riserva di novecentoventi unità prepensionabili prevista dai decreti ministeriali 7 dicembre 1994 e 17 maggio 1996 nell'ambito del piano di prepensionamenti per il settore siderurgico, ex art. 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede la predisposizione di un piano di

pensionamenti anticipati per il triennio 1994-1996, nel limite massimo di 15.500 unità, dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, come individuate nell'articolo stesso;

Visto il decreto 7 dicembre 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, che ha riservato novecentoventi unità prepensionabili in favore delle imprese del settore siderurgico, non ricomprese nella tabella allegata al predetto decreto, per le quali si sarebbe dovuto procedere, in adesione a programmi comunitari di riduzione delle capacità produttive, all'accertamento dell'effettiva riduzione — da realizzarsi attraverso la distruzione degli impianti — entro il 31 dicembre 1995;

Visto l'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, con il quale sono stati definiti nuovi criteri in base ai quali dar corso alla ripartizione delle predette novecentoventi unità prepensionabili;

Constatato che le imprese Acciaieria di Lonato, Acciaierie e tubificio meridionali, Acciaierie Ferrero, Alfer, Ferriera Valchiese, Ferriere di Barghe, Siderurgica commerciale S. Stefano e Sisva risultano essere in possesso — in base anche ai preliminari accertamenti istruttori facenti capo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dei requisiti richiesti dal predetto art. 1 del decreto 17 maggio 1996;

Tenuto conto che le imprese sopra richiamate hanno trasmesso, come prescritto dai più volte citato art. 1 del decreto 17 maggio 1996, la dichiarazione del rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di procedere, ai fini dell'assegnazione dei pensionamenti anticipati, alla distruzione degli impianti;

Considerato che con decreto 18 luglio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro sono già state ripartite trecentoventi unità prepensionabili sulle novecentoventi disponibili;

Intervenuto il concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del limite massimo di novecento unità prepensionabili previste dall'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994, richiamato nelle premesse, di approvazione del piano, per il triennio 1994-1996, di pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono attribuite, alle seguenti imprese siderurgiche, duecentosettantatre unità prepensionabili, secondo la ripartizione numerica indicata:

Impresa	Unità prepensionabili
Acciaieria di Lonato	11
Acciaierie e tubificio meridionali	78
Acciaierie Ferrero	128
ALFER Azienda laminazione ferro	13
Ferriera Valchiese	9
Ferriere di Barghe	9
Siderurgica commerciale S. Stefano	20
SISVA - Società industrie siderurgiche Valsabbine	5

Art. 2.

Le imprese indicate nell'articolo precedente provvedono a selezionare le domande di pensionamento anticipato ed a trasmettere ai competenti enti previdenziali, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, l'elenco dei soggetti beneficiari del pensionamento anticipato, distribuiti, nell'arco del 1996, secondo il mese di decorrenza del trattamento pensionistico.

Art. 3.

Con uno o più decreti successivi saranno attribuite, alle imprese che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto 17 maggio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commmercio e dell'artigianatoe del tesoro, le restanti unità prepensionabili, fino alla concorrenza del limite massimo di novecentoventi indicato all'art. 2 del decreto 7 dicembre 1994 indicato all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

96A5508

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 agosto 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1995 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato, relative alle tipologie ed alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» approvato con decreto ministeriale 2 agosto 1993, modificato con decreto ministeriale 25 luglio 1995 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» nelle tipologie «Contessa Entellina» bianco, «Contessa Entellina» Grecanico, «Contessa Entellina» Chardonnay, «Contessa Entellina» Sauvignon, «Contessa Entellina» Ansonica, «Contessa Entellina» rosso, «Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon, «Contessa Entellina» Merlot, «Contessa Entellina» Pinot nero, «Contessa Entellina» rosso riserva, «Contessa Entellina» rosato, «Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Contessa Entellina», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purchè esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, vini con la denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Contessa Entellina» bianco;

«Contessa Entellina» Grecanico;

«Contessa Entellina» Chardonnay;

«Contessa Entellina» Sauvignon;

«Contessa Entellina» Ansonica;

«Contessa Entellina» rosso;

«Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon;

«Contessa Entellina» Merlot;

«Contessa Entellina» Pinot nero;

«Contessa Entellina» rosso riserva;

«Contessa Entellina» rosato;

«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Contessa Entellina» bianco:

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, Catarratto bianco lucido, Grecanico dorato, Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Pinot bianco e Grillo;

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%;

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

«Contessa Entellina» rosso e rosato:

Calabrese e/o Syrah non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, da vitigni, presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo;

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Cebernet», «Sauvignon», «Pinot nero» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina, in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura. Per i nuovi impianti ed i reimpianti è consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» non deve essere superiore a ton. 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per tutte le tipologie le rese massime dell'uva in vino, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento qualora obbligatori, debbono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi.

È tuttavia in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per il vino rosato, e di 11,0 gradi per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» tipologia rosso, con o senza menzione di vitigno, possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» Ansonica, proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonchè sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00° e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

La resa dell'uva appassita al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro.

La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Contessa Entellina» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: caratteristico, armonico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» Ansonica:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Contessa Entellina» rosso:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Contessa Entellina» Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» Pinot nero:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Contessa Entellina» rosato:

colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;

odore: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Contessa Entellina» Ansonica vendemmia tardiva:

colore: paglierino carico tendente al dorato;

odore: gradevole, profumato;

sapore: morbido, vellutato;

titolo alcolometricò volumico totale minimo: 13,0%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sapore di legno.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del vitigno, è vietata l'aggiunta di quasiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Per le tipologie amabile, abboccato e dolce della denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» vendemmia tardiva è obbligatoria la loro indicazione in etichetta.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza menzione di vitigno, qualora confezionati in recipienti di vetro di capacità inferiore o eguale a 3 litri devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.

È vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.

96A5531

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996.

Attuazione dell'art. 53, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 67, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 53, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto l'art. 67, comma 1, lettera *d)*, del medesimo decreto, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Considerata la rilevanza della variabile organizzativa nell'assicurare la competitività dell'intermediario e la sua capacità di gestire i rischi in modo efficiente, preservandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad assicurarne e a mantenerne la stabilità nel tempo;

Considerato il rilievo che l'autonomia degli intermediari bancari assume nell'adozione delle scelte organizzative più idonee alle proprie esigenze gestionali;

Considerate le linee fino ad ora seguite dalla Banca d'Italia nel fornire alle banche indicazioni di carattere generale cui orientare le proprie scelte in materia di assetti organizzativi e contabili e controlli interni;

Considerato che le segnalazioni in matrice dei conti che le banche sono tenute ad effettuare già comportano il rispetto, da parte delle medesime, di requisiti minimi in materia di organizzazione contabile;

Ravvisata la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica in materia di organizzazione amministrativa e di controlli interni;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

La Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi connessi all'erogazione del credito e all'operatività in strumenti derivati da parte delle banche, emana istruzioni di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:

con riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino al proprio interno di unità di controllo, di auditing e di riscontro amministrativo-contabile che, operando secondo criteri di funzionalità ed efficienza, concorrano al corretto andamento della gestione aziendale;

in relazione alla centralità che l'attività di erogazione del credito assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana disposizioni affinché le banche definiscano al proprio interno metodi di selezione e monitoraggio dei rischi di credito assunti nei confronti della clientela. Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento in favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche sono tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interessi; in particolare, nell'elaborazione di tali procedure, le banche si attengono al principio in base al quale i finanziamenti in questione non possono essere deliberati da un soggetto subordinato;

in relazione all'ampliamento dell'attività delle banche nel campo dell'intermediazione in valori mobiliari e valute, la Banca d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino di strutture organizzative atte a misurare, controllare e gestire i rischi di mercato e, più in generale, i rischi connessi all'operatività nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti innovativi;

con riferimento alle succursali all'estero, la Banca d'Italia detta regole sull'operatività di tali dipendenze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonché sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;

con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le banche si astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o, comunque, dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso.

La Banca d'Italia emana disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative delle previsioni di cui ai punti precedenti siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, ovvero presso le società che lo compongono.

La Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti minimi possono essere altresì stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale ovvero necessari allo svolgimento dell'attività di vigilanza cartolare o ispettiva.

La presente deliberazione sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: CIAMPI

96A5486

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996

Abrogazione della deliberazione 23 dicembre 1986 concernente il coefficiente patrimoniale connesso con la dimensione aziendale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ed in particolare l'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale;

Vista la delibera CICR 23 dicembre 1986 con la quale è stato previsto che la Banca d'Italia stabilisse opportuni rapporti minimi tra il patrimonio e il complesso dei fidi per cassa e per firma, opportunamente ponderati in relazione alla loro rischiosità (coefficiente di solvibilità), nonché il complesso dei fidi per cassa erogati dalle dipendenze operanti in Italia (coefficiente dimensionale);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242630;

Vista la delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di coefficiente di solvibilità;

Considerato che l'applicazione delle regole, armonizzate in sede internazionale, in tema di requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato ha fatto venir meno la necessità di prevedere il rispetto anche di un requisito a fronte della dimensione aziendale per finalità di vigilanza prudenziale;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

È abrogata la delibera CICR 23 dicembre 1986 richiamata in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: CIAMPI

96A5513

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996.

Attuazione dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 in materia di vigilanza regolamentare consolidata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 53, comma 3, lettere *a), b)* e *c)*,del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede il potere della Banca d'Italia di convocare gli esponenti delle banche, e di ordinare la convocazione degli organi collegiali, ovvero procedere direttamente alla convocazione degli stessi per l'esame della situazione aziendale e l'assunzione di determinate decisioni;

Visto l'art. 53, comma 3, lettera *d)*, del decreto in parola, che prevede il potere della Banca d'Italia di adottare specifici provvedimenti nei confronti di singole banche aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Visto l'art. 61, comma 4, del ripetuto decreto, che riconosce alla capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, il potere di emanare disposizioni alle singole componenti per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

Visto l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 385/1993, che — al fine di realizzare la vigilanza consolidata — attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo — con provvedimenti di carattere generale o particolare — disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

Considerata l'esigenza di definire i provvedimenti che possono essere assunti dalla Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza regolamentare nei confronti della capogruppo di gruppi bancari;

Ravvisata l'opportunità di uniformare il quadro dei provvedimenti che la Banca d'Italia può assumere nei confronti delle banche e del gruppo bancario, coerentemente con il principio della neutralità dei controlli di vigilanza rispetto alla struttura organizzativa prescelta dall'intermediario bancario;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

La Banca d'Italia, ove la situazione lo richieda, assume nei confronti delle capogruppo di gruppi bancari provvedimenti specifici concernenti il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti, per motivi attinenti all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni.

La Banca d'Italia può procedere alla convocazione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della capogruppo per esaminare la situazione del gruppo e/o dei suoi componenti. In tale ambito, la Banca d'Italia può richiedere che la capogruppo adotti misure correttive, ovvero si attivi, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, affinché le necessarie misure siano assunte da parte degli altri componenti il gruppo.

Ove la situazione lo richieda, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni concernenti sia il gruppo complessivamente considerato, sia singole componenti. In tale contesto, la Banca d'Italia può disporre che le proprie indicazioni siano sottoposte dalla capogruppo alle decisioni dei competenti organi delle società del gruppo interessate.

Nel caso in cui gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto sopra previsto, la Banca d'Italia può procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo.

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative della presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: CIAMPI

96A5514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Disposizioni per la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile numero 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Considerato che nel piano medesimo, in conformità a quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 3 ordinanza n. 2449/96, è indivituato, per ciascun intervento, il soggetto attuatore;

Considerato che il commissario si è riservato l'attività progettuale relativamente agli interventi specificati nel-

l'allegato disciplinare mentre ha conferito il compito di realizzare gli altri interventi agli enti locali e alla regione, nonché, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, al commissario straordinario *ad acta* già nominato con D.P.G.R. n. 468 del 18 ottobre 1993;

Considerato altresì che gli interventi previsti nel piano possono essere applicate le procedure semplificate di cui all'ordinanza n. 2449/96, che peraltro stabilisce inderogabili termini per le varie fasi di realizzazione delle opere e che il commissario delegato riferisce, periodicamente e su richiesta, al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati, come prescritto all'art. 12, secondo comma, dell'ordinanza n. 2449/96;

Considerato inoltre che gli interventi individuati nel piano, salvo quelli già previsti e finanziati anteriormente al verificarsi degli eventi alluvionali, sono realizzati con i fondi attribuiti al commissario e per i quali il medesimo è tenuto alla rendicontazione nelle forme di legge;

Valutato che è necessario, oltre ad assicurare il coordinamento nella fase di realizzazione dei vari interventi, prevedere specifiche forme di controllo da parte del commissario sull'attività degli enti attuatori;

Ordina:

1. È approvato il «Disciplinare per l'attuazione degli interventi compresi nel piano approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996» che è allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

2. I soggetti attuatori sono tenuti a osservare il predetto disciplinare, conformando, in ordine alla realizzazione degli interventi previsti nel piano, la propria attività alle relative disposizioni.

3. La presente ordinanza e comunicata agli enti attuatori.

Firenze, 19 luglio 1996

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON ORDINANZA N. 13 DEL 15 LUGLIO 1996.

1. DISPOZIONI GENERALI.

1.1 Il presente disciplinare si applica a tutte le attività finalizzate all'attuazione degli interventi compresi nel piano approvato dal commissario con propria ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento della protezione civile n. 2449/96.

Salvo quanto previsto al successivo punto 2.1 relativamente all'attività di progettazione, l'individuazione quale ente attuatore comporta la competenza di quest'ultimo in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.

In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;

le eventuali procedure di espropriazione;

l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;

i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;

la rendicontazione dell'intervento.

1.2 Gli enti attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza, in conformità con le disposizioni dell'ordinamento vigente, salve le deroghe previste agli articoli 5, 7 e 8 dell'ordinanza n. 2449/96 e nel rispetto delle ordinanze del commissario delegato.

1.3 La realizzazione delle opere o delle attività è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel piano; non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

Eventuali oneri aggiuntivi imputabili a carenze tecnico-amministrative dell'ente attuatore sono ugualmente a carico del medesimo.

1.4 Le disposizioni relative alla rendicontazione nonché quelle di cui al punto 5.2 e 5.4 non si applicano agli interventi che non sono finanziati dai fondi messi a disposizione dallo Stato, dalla regione e dalla provincia di Lucca a seguito degli eventi alluvionali del 19 giugno, ferma restando anche a questi l'applicazione delle altre disposizioni del presente disciplinare.

2. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI.

2.1 Sono riservate al commissario le attività di progettazione relative ai seguenti interventi:

a) strada comunale di Cardoso - comune di Stazzema;

b) primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra la SP per Vergemoli e l'abitato di Fornovolasco - comune di Vergemoli;

c) torrente Cardoso (tratto Cardoso - Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo - Seravezza), interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza - comune di Stazzema;

d) torrente Turrite di Gallicano, interventi di protezione abitato di Fornovalasco da immissari, interventi di sistemazione alveo Fornovalasco e primi interventi sistemazione tratto a valle - comune di Vergemoli.

I progetti in questione saranno messi a disposizione degli enti attuatori, per la fase di realizzazione di loro competenza.

2.2 Per l'attività di progettazione di competenza degli enti attuatori, il commissario, tramite il proprio ufficio, può formulare direttive di carattere tecnico in rapporto dell'esigenza di omogeneità degli elaboratori progettuali compresi nel piano. Le direttive sono vincolanti per gli enti attuatori il commissario non prende atto dei progetti redatti in difformità alle direttive formulate con le conseguenze previste al successivo punto 7.

2.3 Per l'attività di progettazione degli interventi e per le spese di direzione, collaudo, assistenza e contabilità, comunque da rendicontare ai sensi del successivo punto 6, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel piano.

2.4 Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e l'IVA. Ogni variazione ai suddetti elementi, che non può comunque comportare un aumento del costo complessivo finanziato, è comunicata all'ufficio del commissario.

2.5 Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi.

2.6 I progetti esecutivi sono approvati dall'ente attuatore entro il 10 settembre 1996.

2.7 L'ente attuatore, ove per la redazione del progetto non provveda con i propri uffici, può affidare incarichi a professionisti, in conformità a quanto previsto all'art. 5, primo comma, dell'ordinamento n. 2449/96.

2.8 I progetti esecutivi, sono trasmessi entro tre giorni dall'approvazione da parte dell'ente attuatore al commissario delegato, che ne prende atto. La presa d'atto costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento.

2.9 Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle perizie per le attività previste nel piano che non comportano progettazione.

2.10 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, terzo comma, dell'ordinanza n. 2449/96, gli enti attuatori possono convocare direttamente la conferenza di servizi di cui al medesimo art. 5, dandone comunicazione al commissario che può parteciparvi anche a mezzo di un suo delegato. L'invito di convocazione deve pervenire alle amministrazioni interessate almeno sette giorni prima della data prevista per la conferenza e deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l'esame del progetto da parte dei partecipanti.

3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

3.1 Gli enti attuatori possono affidare i lavori a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque. Possono altresì ricorrere altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza, previa autorizzazione del commissario.

3.2 La consegna dei lavori deve avvenire entro il 29 settembre 1996.

Fermo restando tale termine, il commissario può impartire direttive agli enti attuatori al fine di coordinare l'inizio dei lavori relativi ai vari interventi previsti nel piano, per evitare pregiudizi alla possibilità di utilizzo della viabilità e agli altri elementi che possono influire sull'attuazione del piano.

3.3 le opere devono essere completate entro i nove mesi successivi alla data di consegna dei lavori.

4. PPROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE.

Le procedure di espropriazione sono eseguite dall'ente attuatore, in conformità all'ordinamento vigente, fermo restando che le opere sono già dichiarate urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4, primo comma, dell'ordinanza n. 2449/96 e dell'ordinanza commissariale n. 13/96.

Le espropriazioni sono effettuate in favore degli enti titolari delle opere che saranno eseguite.

5. VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

5.1 Il commissario, tramite il proprio ufficio, provvede alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità dell'ente attuatore per la regolare esecuzione dei medesimi nonché per il rispetto delle disposizioni vigenti.

I componenti l'ufficio del commissario ovvero altre persone dai medesimi incaricate hanno facoltà di ispezionare i cantieri e a questi l'ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento o documento richiesto.

5.2 Salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vegenti, tramite certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato.

5.3 Gli incaricati del collaudo e, ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori, ferme restando le loro responsabilità nei confronti dell'ente attuatore e gli ordinari adempimenti connessi all'incarico ricevuto, riferiscono al commissario in ordine allo svolgimento dei lavori e ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica formulate dal commissario.

5.4 I medesimi, al termine dei lavori, oltre agli ordinari adempimenti, redigono una relazione complessiva nella quele, visto il rendiconto dell'ente attuatore ai sensi del successivo punto 6, accertano l'ammissibilità di tutte le spese ivi riportate in rapporto alle finalità del finanziamento.

5.5 Gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono espressamente previsti a cura dell'ente attuatore, nell'atto con cui è conferito l'incarico di collaudo ovvero, se si procede tramite certificato di regolare esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori.

5.6 Gli atti di collaudo sono trasmessi al commissario a cura degli enti attuatori nei tre giorni successivi alla relativa approvazione, contestualmente alla relazione di cui al precedente punto 5.4.

5.7 Ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresì tenuti a trasmettere al commissario i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure in loro competenza, anche tramite la compilazione di apposite schede predisposte dall'ufficio del commissario.

6. ACCREDITI E RENDICONTAZIONI.

6.1 In rapporto alla effettiva disponibilità da parte del commissario dei fondi stanziati con l'ordinanza n. 2449/96, per ogni intervento, alla data di consegna dei lavori, è anticipato all'ente attuatore un acconto pari al 20% dell'ammontare delle spese generali previsto nel progetto più il 10% dell'ammontare dell'importo dei lavori.

Le successive erogazioni sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, al netto di una trattenuta corrispondente al 20% degli importi ivi previsti quali spese generali più il 10% sull'importo dei lavori, a recupero dell'anticipazione.

6.2 Nei termini di cui al precedente punto 5.6, gli enti attuatori trasmettono al commissario la rendicontazione complessiva di tutte le spese sostenute, con copia di tutti i mandati di pagamento emessi.

7. POTERI SOSTITUTIVI.

7.1 Qualora, nell'ambito della vigilanza effettuata ai sensi dei precedenti punti, il commissario rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, diffida l'ente attuatore a provvedere per rimuovere la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente abbia provveduto, il commissario, con ordinanza, si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi, nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento.

Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

Ove esercitì i poteri sostitutivi, il commissario può anche subentrare nei contratti conclusi dall'ente attuatore in corso di esecuzione; a tale fine dovrà essere inserita una esplicita clausola nei contratti stipulati dall'ente attuatore.

Con le medesime procedure il commissario si sostituisce all'ente attuatore in caso di inosservanza di termini previsti dalla presente ordinanza.

96A5377

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1996.

Determinazioni in merito agli interventi da attuare da parte della regione Toscana nell'ambito del piano degli interventi approvato con ordinanza n. 13/96.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi, in conformità a quanto previsto all'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 sopra citata;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del dipartimento della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Considerato che il piano individua la regione Toscana quale soggetto attuatore dei seguenti interventi:

strada comunale per Cardoso;

primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra la s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovalasco;

torrente Cardoso (tratto Cardoso - Seravezza) e torrente Serra (tratto M: Altissimo - Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli; primi interventi di messa in sicurezza;

torrente Turrite di Gallicano, interventi di protezione abitato di Fornovalasco da immissari, interventi di sistemazione alveo in Fornovalasco e primi interventi di sistemazione tratto a valle;

Ritenuto che, in rapporto alla tipologia di tali interventi, la relativa attuazione sia opportunamente attribuita agli uffici del Genio civile;

Considerato che gli uffici del Genio civile di Massa Carrara e di Lucca, territorialmente competenti, sono già impegnati nell'ambito dell'ufficio commissariale con sede a Pietrasanta, istituito con ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996 e che è pertanto necessario attivare gli altri uffici del Genio civile;

Ritenuto di attivare gli uffici di Arezzo, Pistoia e Pisa, che sotto il profilo organizzativo risultano più idonei;

Ordina:

1. Gli interventi previsti nel Piano approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996, la cui attuazione è attribuita dal piano medesimo alla regione Toscana sono realizzati dai seguenti uffici del Genio civile:

a) Ufficio del Genio civile di Pistoia: strada comunale per Cardoso;

b) Ufficio del Genio civile di Pisa:

primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra la s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovalasco;

torrente Turrite di Gallicano interventi di protezione abitato da immissari, interventi di sistemazione alveo in Fornovalasco e primi interventi sistemazione tratto a valle;

c) Ufficio del Genio civile di Arezzo: torrente Cardoso (tratto Cardoso - Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo - Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza.

2. I responsabili degli Uffici predetti dettano le disposizioni organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione degli interventi e assicurano la presenza continuativa in loco di addetti all'Ufficio.

3. Gli atti necessari alla realizzazione degli interventi sono adottati in conformità alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e alle relative disposizioni di attuazione; il coordinatore del Dipartimento delle attività generali della presidenza e degli affari legislativi e giuridici è autorizzato a disporre le opportune misure di adeguamento delle procedure, ove necessario in rapporto alla specificità degli interventi in questione.

Firenze, 23 luglio 1996

Il presidente: CHITI

96A5378

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 1996.

Elenco degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 1995 in attuazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti gli eventi alluvionali del 18/19 settembre 1995, del 5 ottobre 1995, del 2 novembre 1995, del 24/27 dicembre 1995, del dissesto idrogeologico del 14/15 ottobre 1995, dell'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato trasmetta al Dipartimento della protezione civile l'elenco particolareggiato degli interventi e successivamente gli elaborati tecnici esecutivi; al fine del riscontro di idoneità con le finalità del finanziamento disposto;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996 con la quale è costituito uno staff operativo con il compito, tra l'altro, di:

a) predisporre i criteri di valutazione e le priorità per l'assegnazione dei contributi nonché delle modalità per l'erogazione dei medesimi in rapporto alle varie fasi di esecuzione dei lavori relativi agli interventi ammessi;

b) elaborare l'elenco degli interventi ammessi a contributo da trasmettere al dipartimento della protezione civile;

Visto il documento predisposto dal suddetto staff tecnico;

Ordina:

1. Di prendere atto del documento elaborato dallo staff tecnico nominato con ordinanza commissariale 3/96, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente atto, comprensivo dell'allegato citato, al Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto disposto all'art. 4 dell'ordinanza n. 2433/96.

3. Di rimanere in attesa di una presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile al fine della prosecuzione del procedimento, confermando l'incarico già attribuito allo staff tecnico in ordine alla acquisizione e valutazione degli elaborati tecnici esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento.

4. Di disporre che gli elaborati tecnici saranno trasmessi al Dipartimento della protezione civile.

Firenze, 23 luglio 1996

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA N. 3 DEL 28 GIUGNO 1996, IN RELAZIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL 1995. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 74 DEL 26 FEBBRAIO 1996. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N 2433 DEL 2 MAGGIO 1996.

Introduzione

Con l'ordinanza del presidente della regione n. 3/96 è stato costituito lo staff operativo per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'art. 7 della legge n. 74/96; in relazione a ciò i componenti dello staff hanno predisposto gli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* della citata ordinanza:

In particolare, entro il 15 luglio i componenti lo staff operativo, dovevano svolgere una parte dei compiti loro attribuiti consistenti nella:

A) predisposizione dei criteri di valutazione e delle priorità per l'assegnazione dei contributi nonché delle modalità per l'erogazione dei medesimi in rapporto alle varie fasi di esecuzione dei lavori relativi agli interventi ammessi;

B) elaborazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo da trasmettere al Dipartimento della protezione civile.

In merito agli interventi conseguenti all'evento sismico lo staff, ritiene di estendere i propri compiti all'emanazione di normative tecnico-amministrative di indirizzo alla progettazione, in quanto ciò è determinante per la successiva fase di acquisizione e valutazione dei relativi elaborati tecnici, secondo quanto indicato alla lettera *c)* della citata ordinanza PRG n. 3/96

Per gli interventi conseguenti all'evento sismico infatti, la regione Toscana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 74/96 deve emanare specifiche direttive per gli interventi sul patrimonio edilizio residenziale dei privati e pare opportuno non creare disparità nei livelli di sicurezza da raggiungere con la progettazione degli interventi, emanando anche per questo caso, direttive per la valutazione della progettazione antisismica.

Le normative consentiranno, all'interno di un quadro di risorse assegnate, di ottenere come dimostrato anche in recenti esperienze, progetti realmente esecutivi, interventi strettamente attinenti alle necessità di riparazione e miglioramento, così certi e strettamente dipendenti dalle necessità sopracitate.

Ciò permetterà di ottenere per tutti gli edifici dopo gli interventi, lo stesso livello di protezione rispetto all'evento sismico atteso per l'area, utilizzando anche quanto contenuto nella circolare n. 56453 del 13 giugno 1996 emanata dal Dipartimento della protezione civile, in attuazione all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996 per l'attuazione degli *interventi di protezione civile, art. 7, ove alla lettera b) si prevede oltre ai* lavori di ripristino delle opere danneggiate dall'evento anche la realizzazione di interventi atti a prevenire nuovi danni in conseguenza al ripetersi di calamità analoghe.

Nel merito degli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, questi sono *distinti come segue:*

1. eventi alluvionali - del 18/19 settembre, del 5 ottobre, del 2 novembre, del 24/27 dicembre;

2. dissesto idrogeologico - del 14/15 ottobre,

3. evento sismico - del 10 ottobre.

La citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri assegna al presidente della regione Toscana la complessiva somma di lire 5.700 milioni con il seguente piano di riparto:

a) provincia di Lucca:

ripristino viabilità comunale lire 1.000 milioni,

interventi su edifici di culto ed edifici pubblici lire 2.000 milioni;

b) provincia di Massa e Carrara: interventi su dissesti e su edifici di culto e pubblici, danni all'acquedotto ed edifici pubblici nel comune di Fivizzano lire 2.200 milioni;

c) provincia di Grosseto: danni viabilità ed edifici di culto e pubblici lire 500 milioni.

Ciò premesso, lo staff tecnico, sulla base delle segnalazioni contenute negli elenchi trasmessi dalle prefetture ha innanzitutto ripartito le risorse in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi

Ne è derivata la seguente ripartizione:

1-2. eventi alluvionali e dissesti idrogeologici·

provincia di Lucca lire 1.000 milioni;

provincia di Grosseto lire 500 milioni;

3. evento sismico:

provincia di Lucca lire 2.000 milioni;

provincia di Massa e Carrara lire 2.200 milioni

In merito agli elenchi trasmessi dalle prefetture, si osserva che quelli relativi agli eventi alluvionali contengono segnalazioni non sempre corrispondenti a quelle trasmesse alla regione da parte degli enti locali.

Lo staff tecnico ha svolto il proprio compito tenendo contò che altre disposizioni contenute nella stessa legge n. 74/96, hanno destinato ulteriori risorse economiche per fronteggiare le spese derivanti dagli eventi in questione e cioè:

art. 5 - contributi ai privati per gli eventi sismici lire 7.300 milioni;

art. 8 - provvidenze a favore degli enti locali lire 10.300 milioni circa (queste risorse, da utilizzare sia per gli eventi alluvionali che sismici, sono state determinate dalla regione mediante riformulazione dei piani di intervento di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 265/95 e che al momento sono ripartiti in 5.300 milioni per gli eventi alluvionali e per 5.000 milioni per l'evento sismico).

A-1) PREDISPOSIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DELLE PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

EVENTI ALLUVIONALI E DI DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Gli interventi sono stati selezionati in base a criteri di rispondenza alle finalità di cui all'art. 7 della legge n. 74/96 e cioè:

sono tutti connessi direttamente agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico individuati all'art. 1 della legge n. 74/96;

ricadono nelle province di Grosseto e Lucca in comuni elencati nel D.P.C.M. del 18 aprile 1996;

sono attinenti alle tipologie previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996, tenuto conto del fatto che là dove si sono verificati danni alla viabilità a causa di corsi d'acqua, si deve poter prevedere di estendere l'intervento anche al corso d'acqua stesso;

rivestono tutti caratteristiche di urgenza o di somma urgenza e pertanto, nella maggior parte dei casi i lavori sono stati eseguiti o sono in corso al fine di ripristinare servizi essenziali e/o eliminare situazioni di pericolo. Si sottolinea che i comuni di Careggine e Vagli di Sotto hanno approvato le perizie relative agli interventi elencati richiedendo a questa regione l'anticipazione dei fondi necessari alla realizzazione dei lavori.

Si fa presente che per quanto riguarda gli interventi alluvionali e da dissesto idrogeologico di Camaiore, quest'ultimi pro parte, non è stato necessario selezionare gli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria complessivamente messa a disposizione dall'ordinanza n. 2433/96, poiché a fronte di L. 1.500.000.000 (prov. di Lucca e Grosseto) è stato censito un fabbisogno di L. 1.439.037.000. Quanto sopra anche in considerazione della possibilità da parte dei comuni di usufruire dei finanziamenti disposti dall'art. 8 della legge n. 74/96.

EVENTO SISMICO.

Per quanto concerne i criteri di valutazione degli interventi, si è tenuto conto che essi devono rispondere.

a-1) alle finalità indicate all'art 7 della legge n. 74 del 26 febbraio 1996 e quindi:

ricadere nei territori delle province di Massa Carrara e Lucca, nei comuni elencati nel D.P.C.M del 18 aprile 1996;

essere connessi direttamente agli eventi o in aggravamento a situazioni preesistenti;

corrispondere a situazioni di emergenza o per evitare pericolo o maggiori danni a persone e cose;

a-2) alla necessità di consentire una ripartizione del quadro delle necessità in base alla proprietà ed alla destinazione d'uso degli edifici, secondo il seguende schema:

per la totalità degli edifici di proprietà degli enti locali all'interno delle provvidenze di cui all'art. 8 della medesima legge n. 74/96, su cui si è resa possibile una maggiore disponibilità di risorse;

per gli interventi che comportano pericolo per la pubblica incolumità (in questi casi sono possibili interventi di demolizione) e quelli per gli edifici di culto all'interno delle provvidenze di cui all'art. 7.

I criteri sopracitati hanno consentito di dare risposta a tutte le necessità e pertanto non si è presentata l'esigenza di determinare criteri per la priorità di finanziamento degli interventi.

A-2) MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN RAPPORTO ALLE VARIE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI AMMESSI.

Le modalità di erogazione non sono per il momento determinabili.

Queste dipenderanno infatti dalle modalità che saranno adottate dal Dipartimento della protezione civile per l'erogazione dei fondi nonché dallo stato di attuazione dei lavori (già eseguiti, da eseguire ed in corso).

È possibile invece determinare in novanta giorni dalla comunicazione regionale la scadenza entro la quale gli enti attuatori, dovranno presentare i progetti esecutivi debitamente approvati.

Tale scadenza è possibile ridurla ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso di interventi già eseguiti o in corso.

B) ELABORAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO DA TRASMETTERE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

In allegato alla presente si trasmettono gli elenchi degli interventi, predisposti sulla base dell'istruttoria degli uffici del dipartimento ambiente, servizio n. 3 difesa del suolo e U.O C. rischio sismico, così distinti:

allegato *A* interventi a seguito degli eventi alluvionali e dissesto idrogeologico, per un'importo complessivo di L. 1.439.037.000;

allegato *B* interventi a seguito dell'evento sismico, per un'importo stimato in lire 4.200 milioni.

C) EMANAZIONE DI DIRETTIVE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI.

La presente disposizione vale solo per gli interventi conseguenti all'evento sismico del 10 ottobre 1995 in Lunigiana e Garfagnana.

I progetti di riparazione, così come richiesto anche nella circolare del D.P.C. n. 56458 del 13 giugno 1996, devono, per quanto possibile e consentito dal finanziamento, prevedere anche interventi atti a prevenire nuovi danni in conseguenza al ripetersi di eventi sismici analoghi.

Si ritiene a tal fine di chiedere una progettazione rivolta al miglioramento sismico, così come definito alla vigente normativa sismica di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 74 e decreto ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

La scelta del miglioramento sismico si basa sulle seguenti considerazioni:

edifici di culto, questi sono tutti classificati quali beni culturali e sottoposti a tutela da parte della sovrintendenza ai beni culturali ed architettonici (provincia di Pisa).

Per tali edifici la normativa sismica richiede, ai sensi del punto C.9.1.2 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, l'applicazione dell'intervento di miglioramento sismico «in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale così come richiesto all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

Gli indirizzi per gli interventi sono inoltre contenuti: - nelle direttive emanate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali nel 1989, predisposti a cura del Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, per la «redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento sismico e manutenzione nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica»; - nei documenti tecnici e nella metodologia d'indagine predisposta nel 1994, dal gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR.

edifici pubblici, si tratta di limitati casi che risultano adibiti ad archivi e magazzini e quindi non più aventi funzione strategica;

edifici privati e cinte murarie prospicenti su viabilità pubblica c/o su altri edifici, in questo caso la situazione di pericolo è analoga alle situazioni di danno per cui sono previsti gli interventi all'art. 5 della legge n. 74/96 e per i quali la legge prevede interventi di miglioramento sismico.

Per la redazione dei progetti è altresì necessario che gli enti adottino le modalità di rappresentazione dello stato di fatto e di progettazione, contenute nelle direttive regionali emanate in attuazione alla legge n. 730/86 ed in quelle per la legge n. 74/96 e che potranno essere integrate con successivi atti regionali.

D L 29.12.95 N. 560, CONV L 26.02.96 N 74- ART 7
ORDINANZA PRE. CO. MI. N. 2434 DEL 02.05.96
(DANNI PROVOCATI DA EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTO IDROGEOL)
ALLEGATO - A

	PROV	OGGETTO DEI LAVORI	LOCALITA'	IMPORTO (milioni)	DATA EVENTO	STATO LAVORI
** ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI FOLLONICA						
COMUNE DI FOLLONICA	GR	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE PETRAIA ALL'ALTEZZA DI VIA BICOCCHI	SENZUNO CENTRO	500 000	05/10/95	DA ESEGUIRE
TOTALE PARZIALE				500 000		
** ENTE RICHIEDENTE COMUNE DI CAMAIORE						
COMUNE DI CAMAIORE	LU	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA GRAMSCI,VIA F LLI CERVI, VIA FONDA	CAPOLUOGO	31 000	15/10/95	DA ESEGUIRE
COMUNE DI CAMAIORE	LU	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA F LLI CERVI	CAPOLUOGO	15 000	15/10/95	DA ESEGUIRE
COMUNE DI CAMAIORE	LU	RIPRISTINO FOGNATURA NERA VIA F LLI CERVI	CAPOLUOGO	2 392	15/10/95	ESEGUITI
TOTALE PARZIALE				48 392		
** ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI MASSAROSA						
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO SU CANALI, FOGNATURE E VIABILITA' COMUNALI	STIAVA,PIAN DI CONCA,MASSAROSA	342 473	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI MONTIGIANO	MONTIGIANO,PANICALE	73 630	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI SU VIABILITA' E CORSI D'ACQUA.	PIANO DEL QUERCIONE	154 550	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' SU CORSI D'ACQUA E VIABILITA'	STIAVA	44 898	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA SU STRADE COMUNALI E CORSI D'ACQUA	STERPETI,ACQUACHIARA,POLLA DELMORTO	44 282	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA'SU STRADE E CORSI D'ACQUA	PIANO DEL QUERCIONE	16 350	02/11/95	IN CORSO
COMUNE DI MASSAROSA	LU	SISTEMAZIONE FRANE A VALLE DELLA SEDE STRADALE	BARGECCHIA,MONTIGIANO	92 177	02/11/95	IN CORSO
TOTALE PARZIALE				768 360		
** ENTE RICHIEDENTE COMUNE DI VAGLI DI SOTTO						
COMUNE DI VAGLI DI SOTTO	LU	INTERVENTI SU VIABILITA'	CAMPO CATINO-ROGGIO GIOVETTO	10 000	24/12/95	ESEGUITO
COMUNE DI VAGLI DI SOTTO	LU	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA E OPERE DI PREVENZIONE E MIGLIORAMENTO VIA VANDELLI E STRADA CASETTA-VIGNALE	VAGLI DI SOPRA	81 316	24/12/95	DA ESEGUIRE

D L 29.12.95 N. 560, CONV L 26.02.96 N 74- ART 7
ORDINANZA PRE. CO. MI. N. 2434 DEL 02.05.96
(DANNI PROVOCATI DA EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTO IDROGEOL)
ALLEGATO - A

	PROV	OGGETTO DEI LAVORI	LOCALITA'	IMPORTO (milioni)	DATA EVENTO	STATO LAVORI
TOTALE PARZIALE				91 316		
** ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI CAREGGINE .						
COMUNE DI CAREGGINE	LU	SISTEMAZIONE FRANA SULLA STRADA COMUNALE IAPORI-CAPRICCHIA, E RIPRISTINO STRADA IN FRAZ PORRETA	IAPORI, PORRETA	30 969	26/12/95	ESEGUITI
TOTALE PARZIALE				30 969		
TOTALE				1439 037		

Allegato B

Legge n. 74 del 26.02.96
Art. 7 - Interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2.05.96

LUNIGIANA	
PROVINCIA DI MASSA CARRARA: Interventi su dissesti ed edifici di culto e pubblici, danni all'acquedotto ed edifici pubblici nel Comune di Fivizzano. Somma disponibile .... L. 2.200 ML	
ART. 7	
Interventi di protezione civile	L. (ML)
AULLA	
edifici e mura su viabilità pubblica e/o prospicenti altri	
altri edifici in varie località, tra le quali Bibola, Canova,	
Caprigliola, Pallerone, Quercia, Vecchietto	300
fraz. Bibola - chiesa	40
fraz. Canova - chiesa	50
fraz. Gorasco - chiesa	40
fraz. Vecchietto - chiesa	40
totale	*470*
CARRARA	
fraz. Grazzano - chiesa	60
fraz. Carmine - chiesa	50
fraz. Lugnola - chiesa	110
totale	*220*
CASOLA IN LUNIGIANA	
fraz. Offiano - convento	90
totale	*90*

pag. 1/2

N.B.: la chiesa si intende comprensiva del campanile e canonica salvo laddove diversamente specificato

Legge n. 74 del 26.02.96
Art. 7 - Interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2.05.96

LUNIGIANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA:
Interventi su dissesti ed edifici di culto e pubblici, danni all'acquedotto ed edifici pubblici nel Comune di Fivizzano.
Somma disponibile .... **L. 2.200 ML**

ART. 7 Interventi di protezione civile	L. (ML)
FIVIZZANO	
edifici e mura su viabilità pubblica e/o prospicenti	
altri edifici nel capoluogo e in varie località tra le quali	
Castello di Ceserano e Agnino	150
fraz. Bardine di S. Terenzo - chiesa	50
fraz. Castello di Ceserano - chiesa	450
fraz. Colla - chiesa	30
fraz. Collecchia - chiesa	50
fraz. Collegnago - chiesa	30
fraz. Moncigoli - chiesa	50
fraz. Monzone - chiesa	50
fraz. S. Terenzo ai Monti - oratorio.	50
fraz. Castello di Soliera - canonica	60
fraz. Castello di Soliera - chiesa, convento,	
e I. T. Agrario (Prov. Francescana)	150
fraz. Tenerano - chiesa	50
totale	*1.160*
FOSDINOVO	
fraz. Tendola - chiese S.Caterina Martire e dei Rossi	100
totale	*100*
LICCIANA NARDI	
fraz. Monti di Licciana - chiesa	50
fraz. Panicale - chiesa	60
totale	*110*
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	
fraz. Virgoletta - edifici su viabilità pubblica	50
totale	*50*
TOTALE	**2.200**

pag. 2/2

N B.: la chiesa si intende comprensiva del campanile e canonica salvo laddove diversamente specificato

Legge n. 74 del 26 02 96
Art. 7 - Interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 2433 del 2 05 96

GARFAGNANA	
PROVINCIA DI LUCCA: Interventi su edifici di culto ed edifici pubblici Somma disponibile . .. . L. 2.000 ML	
ART. 7	
Interventi di protezione civile	L. (ML)
CAMPORGIANO	
fraz. Sillicano - chiesa	190
totale	*190*
CASTIGLIONE G NA	
fraz. S Michele - chiesa	150
totale	*150*
FOSCIANDORA	
capol - chiesa di S Michele	150
totale	*150*
GIUNCUGNANO	
fraz Gragna - chiesa	60
fraz. Magliano - canonica	60
totale	*120*
MINUCCIANO	
capol. - ex scuola, archivio	60
fraz. Pugliano - chiesa	220
fraz. Pugliano - ex scuola, archivio	40
totale	*320*
PIAZZA AL SERCHIO	
fraz. Borsigliana - chiesa	190
fraz Cogna - chiesa	60
totale	*250*
SAN ROMANO G.NA	
fraz Vibbiana - chiesa	60
fortezza di Verrucole	300
totale	*360*
SILLANO	
capol. - chiesa di S Bartolomeo	70
fraz Dalli Sopra - chiesa	50
fraz. Dalli Sotto - chiesa	50
fraz. Ponte della Madonna - chiesa	50
fraz. Rocca Soraggio - chiesa	70
totale	*290*
STAZZEMA	
capol - chiese S Clemente, S. Colombano	50
fraz. Levigliani - chiesa Maria SS Visitazione	50
totale	*100*
VERGEMOLI	
fraz. Campolemisi - chiesa	70
totale	*70*
TOTALE	**2.000**

N B.: la chiesa si intende comprensiva del campanile e canonica
salvo laddove *diversamente specificato*

96A5379

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decrèto ministeriale del 25 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994 riportante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1995, n. 226, inerente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria» riportante modifiche rispetto al decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, che hanno tenuto conto essenzialmente della raccomandazione CEE III/5171/7/92 sulla modifica della direttiva CEE 78/1027 con conseguente variazione ed integrazione della tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corpo di laurea in medicina veterinaria allegata al predetto decreto ministeriale 25 febbraio 1993;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche poposte al fine di adeguare lo statuto a quanto previsto dal decreto del 5 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale n. 980 del 26 aprile 1996;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli 142, 143 e 144 relativi alla facoltà di medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti con gli articoli di seguito indicati:

ART. 142

I. Durata e articolazione del corso di laurea

Il corso di laurea in Medicina Veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria Façoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 382/80, la didattica del corso di laurea in Medicina Veterinaria e' organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come "semestri". La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria .

II. Accesso al corso di laurea

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in Medicina Veterinaria. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, IV comma della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

III. Attivita' didattiche

L'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obbiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il Consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei Docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attivita' didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività pratica. Alle aree dalla 1 alla 15 della Tabella 1 sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei settori scientifico disciplinari di cui alla stessa Tabella 1. Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinaomento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla Tabella 1. Il Consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni Anno Accademico, stabilirà a quali corsi integrati afferiscono tali discipline pratiche. Il Consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della Facoltà (art. X), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della Legge 341/90.

L'attivita' didattica integrativa pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti Zooprofilattici e degli Istituti di Ricerca Scientifica nonche' dei reparti di ricerca e sviluppo di Enti ed Imprese Pubbliche operanti nel settore della Medicina Veterinaria, previo parere motivato del Consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i Professori a Contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2.700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi IV), per un totale generale di 4100 ore. La frequenza è obbligatoria.

La Facoltà di Medicina Veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. Moduli professionalizzanti

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria Facoltà. Il Consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, indicherà alle Autorità Accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli Istituti e dei Dipartimenti della Facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la Facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. La Facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la Facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

La Facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra le diverse aree diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area e per un massimo di 100 ore per ogni modulo professionalizzante.

V. Corsi integrati e discipline

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei Settori Scientifico Disciplinari; i Docenti sono da reperire nei Settori Scientifico Disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle Facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il Consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei Settori Scientifico Disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal Consiglio della struttura didattica competente.
Il corso di insegnamento integrato compende una attività didattica complessiva (attivita' didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore ed e' costituito da uno o piu' moduli didattici. Tali moduli riguardano l'organizzazione didattica e non l'obbligo orario dei docenti che puo' essere soddisfatto in modo articolato in piu' moduli, anche di corsi integrati diversi.

ART. 143

VI. Esami

Il numero degli esami sarà stabilito dal Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente Tabella, potrà variare da un minimo di 32 ad un massimo di 33 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il Consiglio della struttura didattica competente potra' autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il Consiglio di Facoltà elabora le norme sulla propedeuticita' degli esami.

VII. Corso di lingua inglese

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di Facoltà.

VIII. Tesi ed esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla Facolta' ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.
La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. Coordinamento dell'attivita' didattica

Nell'ambito della programmazione prevista dagli artt. 10 e 94 del D.P.R. 382/80 e secondo quanto previsto dal II comma dell'art. 11 della legge 341/90 il Consiglio di Facoltà stabilisce annualmente le modalita' del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari Docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. Strutture didattiche

La Facoltà di Medicina Veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della Direttiva C.E.E. n. 78/1027 del 1978 e del D.P.R. n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedale veterinario, azienda zootecnica sperimentale, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

XI. Tirocinio pratico

Il tirocinio pratico, di durata semestrale, volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale puo' aver inizio solo dopo il termine delle lezioni ufficiali del V anno di corso.

XII. Norme transitorie

Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente Corso di Laurea i Docenti titolari di discipline attivate nella Facolta' e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso Settore Scientifico Disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

ART. 144

XIII. Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline

AREA 1 - FISICO MATEMATICA (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: Fisico matematica
- Fisica
- Fisica medica
- Biofisica
- Matematica

Biomatematica
Calcolo numerico
Metodi matematici e statistici
Statistica applicata alle scienze biologiche
ORE 100
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : A01A,A01B,A02A,A02B,A03X,A04A,B01B,S01B

AREA 2 - CHIMICA E BIOCHIMICA (150 ORE)

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere (alcune) nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica finalizzata anche al monitoraggio dell'inquinamento ambientale.

Corso integrato 2.1 : Chimica e propedeutica biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Propedeutica biochimica
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B

Corso integrato 2.2 : Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biochimica
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biochimica applicata
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B

AREA 3 - BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1 : Biologia animale e vegetale
Zoologia veterinaria
Biologia generale
Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario
Genetica
Biologia molecolare
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Botanica veterinaria
Coltivazioni erbacee
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E01C,E02A,E04B,E11X,E13X,G02A,
G09A,G09B,V30A

AREA 4 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonchè i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1 : Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici
Anatomia veterinaria sistematica e comparata
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

Corso integrato 4.2 : Anatomia degli animali domestici
Anatomia degli animali domestici
Anatomia veterinaria sistematica e comparata
Anatomia topografica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

AREA 5 - FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI (200 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1 : Fisiologia ed etologia degli animali domestici
Fisiologia veterinaria
Fisiologia degli animali domestici
Etologia veterinaria e benessere animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

Corso integrato 5.2 : Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici
Fisiologia veterinaria
Fisiologia degli animali domestici
Endocrinologia degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

AREA 6 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA (250 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamentali fattori e meccanismi eziopatogenetici (fisici, chimici, biologici, dismetabolici ed ambientali) che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonchè i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie.

Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici, ivi comprese quelle condizionate da fattori ambientali Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1 : Patologia generale veterinaria
Patologia generale veterinaria
Fisiopatologia degli animali domestici
Immunopatologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A

Corso integrato 6.2 : Anatomia patologica veterinaria
Anatomia patologica veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V31A

AREA 7 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (250 ORE)

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonchè le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari nonchè le più usuali metodologie di informazione e documentazione tecnica e scientifica.

Corso integrato 7.1 : Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria
Microbiologia ed immunologia veterinaria
Virologia veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 7.2 : Malattie infettive e patologia aviare
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia aviare
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 7.3 : Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia tropicale veterinaria
Sanità pubblica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V32A

AREA 8 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana) e dell'ambiente.

Corso integrato 8.1 : Farmacologia e tossicologia veterinaria
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria
Farmacologia e tossicologia veterinaria
Tossicologia veterinaria
Tossicologia alimentare degli animali domestici
Chemioterapia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V33A

AREA 9 - ZOOTECNIA (150 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica, considerando anche i riflessi dell'allevamento animale sull'ambiente. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1 : Zootecnia generale e miglioramento genetico
Zootecnica generale
Genetica veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Etnologia zootecnica
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A

Corso integrato 9.2 : Zootecnica speciale e tecniche di allevamento
Zootecnica speciale
Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici
Fisioclimatologia zootecnica
Igiene zootecnica
Zoocolture
Economia delle produzioni zootecniche
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G01X,G09A,G09C,G09D

AREA 10 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1 Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione e alimentazione animale
Alimenti zootecnici
Tecnica mangimistica
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: G09B

AREA 11 - PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1 Parassitologia e malattie parassitarie
Parassitologia generale
Parassitologia veterinaria
Malattie parassitarie degli animali
Profilassi delle malattie parassitarie
Epidemiologia veterinaria
Micologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32B

AREA 12 - CLINICA MEDICA VETERINARIA (300 ORE)

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1 : Semeiotica e diagnostica
Semeiotica medica veterinaria
Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria

100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B

Corso integrato 12.2 : Patologia medica
Patologia medica veterinaria
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B

Corso integrato 12.3 : Clinica medica e medicina legale
Clinica medica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33B

AREA 13 - CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (300 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovra' permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresi' aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovra' dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1 : Patologia e semeiotica chirurgica
Semeiotica chirurgica veterinaria
Patologia chirurgica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34A

Corso integrato 13.2 : Anestesiologia e clinica chirurgica
Anestesiologia veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Clinica chirurgica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI :V34A

AREA 14 - CLINICA OSTETRICA VETERINARIA (150 0RE)

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonchè la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper

rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonchè di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1 : Clinica ostetrica veterinaria
Andrologia e clinica andrologica veterinaria
Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
Ostetricia veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34B

AREA 15 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (200 ORE)

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i metodi e gli obiettivi dell'ispezione sanitaria ante e post mortem delle diverse specie animali da macello. Deve inoltre dimostrare di sapere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonchè i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza delle attestazioni e delle certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, al fine della verifica di conformità alla normativa vigente e della necessaria tutela della salute pubblica. Lo studente sarà pure informato sulla definizione ed attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo, sulla documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti. Sarà dato anche il necessario rilievo alle conoscenze della normativa sanitaria e commerciale, sia nazionale che comunitaria, con nozioni basilari del diritto pubblico. Non mancheranno le indispensabili informazioni sulla raccolta dei dati. Da ultimo dovranno essere conosciute le problematiche derivanti dagli stabilimenti di macellazione e trasformazione dall'industria alimentare sull'ambiente.

Corso integrato 15.1 : Industrie e controllo di qualità degli alimenti
Igiene e tecnologia alimentare
Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

Corso integrato 15.2 : Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

TABELLA 1

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LE FACOLTA' DEVONO DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA
(art. III)

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : A01A, A01B, A02A, A03X, A04A,B01B, G09A,S01B,V32A

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A, E05B

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E01C,E02A,E04B,E11X,E13X,G02A, G09A,G09B,V30A

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V30A

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V30B

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V31A

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V32A

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V33A

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A, G09C, G09D

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : G09B

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V32B

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V33B

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V34A

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V34B

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : V31B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
GESTIONE E SANITA' DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHF

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche piu' vicine nella scala zoologica nonche' gli aspetti piu' spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche
Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Fisiologia della fauna selvatica
Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento
Fisiologia della nutrizione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - GESTIONE DEGLI ANIMALI SELVATICI (100 ORE)

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sara' poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obbiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovra' infine apprendere le modalita' di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1 : Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Anestesiologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09C, G09D, V34A

AREA 3 - AMBIENTE E RISORSE ALIMENTARI (100 ORE)

Lo studente dovra' saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacita' di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovra' anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna puo' arrecare. Lo studente dovra', inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1 : Ambiente e risorse alimentari
Botanica veterinaria
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale

Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica
Ecologia zootecnica
Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio
Zootecnica montana
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E01C,E05B,G09B,G09C,V33A

AREA 4 - IDROBIOLOGIA E ACQUACOLTURA (50 ORE)

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovra' essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1 : Idrobiologia e acquacoltura
Acquacoltura
Alimentazione degli animali acquatici
Biochimica degli organismi acquatici
Gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,G09B,G09D

AREA 5 - ITTIOPATOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI ITTICI (100 ORE)

Lo studente dovra' acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1 : Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Ittiopatologia
Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento
Malattie parassitarie
Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B,V34B

AREA 6 - ECOPATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLA FAUNA SELVATICA (200 ORE)

Lo studente ricevera' nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilita' e l'etica di un controllo della stessa,anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovra' inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonche' le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verra' poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.
Corso integrato 6.1 : Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici
Patologia aviare
Patologia del coniglio e della selvaggina

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico
Malattie parassitarie degli animali
Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica
Profilassi delle malattie parassitarie
Micologia veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico
200 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B,V33B,V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

AREA 1 - BENESSERE ANIMALE E AMBIENTE (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovra' conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali "spia".

Corso integrato 1.1 : Benessere animale e ambiente
Etologia veterinaria e benessere animale
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
Biochimica applicata
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B,V30B

AREA 2 - FARMACOLOGIA E PATOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonchè sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1 : Farmacologia e patologia
Chemioterapia veterinaria
Farmacosorveglianza veterinaria
Fisiopatologia degli animali domestici
Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V33A

AREA 3 - PARASSITOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovra' approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonche' gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovra' anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1 : Parassitologia e malattie parassitarie
Micologia veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Profilassi delle malattie parassitarie
Antropozoonosi parassitarie
Patologia tropicale veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32B

AREA 4 - MALATTIE INFETTIVE (350 ORE)

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonchè la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1 : Microbiologia e virologia
Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive
Microbiologia e immunologia veterinaria
Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
Virologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 4.2 : Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare
Diagnostica sperimentale delle malattie infettive
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
Patologia aviare
Igiene e tecnologia avicola
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

Corso integrato 4.3 : Sanità pubblica veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Antropozoonosi
Igiene veterinaria
Sanità pubblica veterinaria
Patologia tropicale veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V32A

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E QUALITA' DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

AREA 1 - BIOCHIMICA E TOSSICOLOGIA (100 ORE)

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonche' degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1 : Biochimica e tossicologia degli alimenti
Biochimica applicata
Biochimica e chimica degli additivi e dei residui
Biochimica e chimica degli alimenti di origine animale
Tossicologia dei residui negli alimenti
Tossicologia veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B.V33A

AREA 2 - ANATOMIA NORMALE E PATOLOGICA (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici cosi' come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1 : Anatomia normale e patologica veterinaria
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Istologia e citologia patologica veterinaria
Anatomia patologica veterinaria
Ittiopatologia
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A;V31A

AREA 3 - IGIENE (450 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonche' sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovra' anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonchè le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonchè sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1 : Industrie degli alimenti
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari
Igiene e tecnologia alimentare
Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

Corso integrato 3.2 : Igiene e qualità
Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale
Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B,G09C

Corso integrato 3.3 : Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

Corso integrato 3.4 : Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole
Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
Ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati
Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
RIPRODUZIONE ANIMALE

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (150 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovra' essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1 : Anatomia dell'apparato riproduttore animale
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria
Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici
Anatomia degli animali domestici
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A

Corso integrato 1.2 : Fisiologia della riproduzione animale
Fisiologia della riproduzione animale
Endocrinologia degli animali domestici
Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie
Fisiologia della nutrizione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30B

AREA 2 - ZOOTECNICA E ALIMENTAZIONE (100 ORE)

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonche' di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attivita' riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1 : Zootecnica e alimentazione
- Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
- Genetica veterinaria
- Zootecnica speciale
- Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
- Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
- Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
- Igiene zootecnica
- Biotecnologie applicate alle produzioni animali
- Citogenetica zootecnica
- Biometria zootecnica
- Tecnica mangimistica
- 100 ORE
- SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A,G09B,G09C, G09D

AREA 3 - PATOLOGIA E MALATTIE INFETTIVE (150 ORE)

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonche' di igiene della funzione riproduttiva; deve altresi' conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1 : Patologia e malattie infettive
- Fisiopatologia degli animali domestici
- Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici
- Anatomia patologica veterinaria
- Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
- Biochimica clinica veterinaria
- Biochimica applicata
- Diagnostica sperimentale delle malattie infettive
- Igiene veterinaria
- 150 ORE
- SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,E05B,V31A,V32A

AREA 4 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA (250 ORE)

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonche' sugli squilibri endocrini condizionanti l'attivita' riproduttiva; deve ancora conoscere i piu' accurati metodi diagnostici in materia, nonche' le possibilita' applicative offerte dalle piu' recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1 : Patologia della riproduzione
- Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
- Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
- Patologia endocrina della riproduzione animale

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34A,V34B

Corso integrato 4.2 : Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione
Andrologia e clinica andrologica veterinaria
Clinica Ostetrica e ginecologica veterinaria
Ostetricia veterinaria
Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale
Igiene della riproduzione animale
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia
Anatomia degli animali domestici
Anatomia topografica veterinaria
Neuroanatomia veterinaria
Sviluppo e senescenza degli animali domestici
Fisiologia degli animali da compagnia
Etologia veterinaria e benessere animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V30A,V30B

AREA 2 - ALLEVAMENTO E ALIMENTAZIONE (50 ORE)

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisio-patologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1 : Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia
Genetica veterinaria
Etologia zootecnica
Etnologia zootecnica
Nutrizione ed alimentazione animale
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Alimentazione degli animali d'affezione
Allevamento degli animali d'affezione
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: G09A,G09B,G09C

AREA 3 - PATOLOGIA (50 ORE)

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovra' essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1 : Patologia degli animali da compagnia
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Antropozoonosi
Malattie parassitarie degli animali
Micologia veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: V32A,V32B

AREA 4 - MEDICA (250 ORE)

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1 : Semeiotica e diagnostica
Semeiotica medica veterinaria
Ematologia ed immunologia clinica veterinaria
Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Biochimica clinica veterinaria
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B,V31A,V33B

Corso integrato 4.2 : Patologia, clinica e terapia
Oftalmologia clinica veterinaria
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia medica degli animali da compagnia
Clinica medica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Chemioterapia veterinaria
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A,V33B

AREA 5 - CHIRURGICA (150 ORE)

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con

particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1 : Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche
Anestesiologia veterinaria
Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici
Chirurgia endoscopica veterinaria
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Chirurgia dei piccoli animali
Chirurgia oftalmica veterinaria
Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria
Neurochirurgia veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Istologia e citologia patologica veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V34A

AREA 6 - OSTETRICO - GINECOLOGICA (50 ORE)

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1 : Patologia e clinica
Patologia della riproduzione degli animali da compagnia
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (100 ORE)

Lo studente dovra' acquisire conoscenze piu' approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovra' inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacita' fisiologiche di adattabilita' degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da reddito
Anatomia aviare
Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario
Anatomia degli animali domestici
Fisiologia aviare
Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento
Fisiologia della nutrizione animale
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - GESTIONE DELL'AZIENDA ZOOTECNICA (50 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonche' dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso Integrato 2.1 : Gestione dell'azienda zootecnica
Economia delle produzioni zootecniche
Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G01X,G09C

AREA 3 - ALIMENTI ZOOTECNICI (100 ORE)

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso Integrato 3.1 : Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Alimenti zootecnici
Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici
Tecnica mangimistica
Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09B

AREA 4 - PRODUZIONI ZOOTECNICHE (100 ORE)

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovra' inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso Integrato 4.1 : Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche
Etnologia zootecnica
Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica
Zootecnica generale
Genetica veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Immunogenetica zootecnica
Biometria zootecnica
Valutazione della qualita' dei prodotti di origine animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09A,G09C, G09D

AREA 5 - TECNOLOGIE D'ALLEVAMENTO (200 ORE)

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi piu' idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso Integrato 5.1 : Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente
Zootecnica speciale
Avicoltura
Coniglicoltura
Zoocolture
Acquacoltura
Etologia zootecnica
Igiene zootecnica
Igiene e tecnologia avicola
Ecologia zootecnica
Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale
Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici
200 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : G09C,G09D,E05B,V32A

AREA 6 - PATOLOGIA NUTRIZIONALE E RIPRODUTTIVA (100 ORE)

Lo studente dovra' approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovra' inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una piu' corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso Integrato 6.1 : Patologia nutrizionale e riproduttiva
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici
Tossicologia alimentare degli animali domestici
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A,V33B,V34B

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

AREA 1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA (50 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovra' inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacita' fisiologiche di adattabilita' degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1 : Anatomia e fisiologia degli animali da reddito
Anatomia degli animali domestici
Anatomia aviare
Fisiologia aviare

Fisiologia degli animali da reddito
Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici
Fisiologia della nutrizione animale
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V30A,V30B

AREA 2 - ZOOTECNIA E ALIMENTAZIONE (100 ORE)

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessita' nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1 : Zootecnia e alimentazione
Tecnica mangimistica
Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale
Zootecnica speciale
Zoocolture
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Demografia zootecnica
Biochimica della nutrizione
Alimentazione degli animali monogastrici da reddito
Alimentazione degli animali poligastrici da reddito
Nutrizione ed alimentazione animale
100 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05A,G09A,G09B,G09C,G09D

AREA 3 - PATOLOGIA (150 ORE)

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1 : Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria
Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria
Epidemiologia veterinaria
Igiene veterinaria
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria
Patologia aviare
Igiene e tecnologia avicola
Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina
Profilassi delle malattie parassitarie
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V31A,V32A,V32B

AREA 4 - MEDICA (150 ORE)

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunita' ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1 : Patologia e clinica degli animali da reddito
Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria
Patologia medica degli animali da reddito
Diagnostica di laboratorio medica veterinaria
Biochimica clinica veterinaria
Ematologia ed immunologia clinica veterinaria
Terapia medica veterinaria
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : E05B,V33B

AREA 5 - OSTETRICO - CHIRURGICA (150 ORE)

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1 : Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito
Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale
Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo
Patologia endocrina della riproduzione animale
Ostetricia veterinaria
Anatomia topografica veterinaria
Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici
Radiologia veterinaria e medicina nucleare
Anestesiologia veterinaria
Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici
Chirurgia endoscopica veterinaria
Ortopedia e clinica traumatològica veterinaria
Medicina operatoria veterinaria
Biomeccanica e podologia veterinaria
150 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI :V30A,V34A,V34B

AREA 6 - FARMACOLÒGIA E TOSSICOLOGIA (50 ORE)

Lo studente dovra' approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1 : Farmacologia e tossicologia veterinaria
Tossicologia applicata alle produzioni animali
Tossicologia alimentare degli animali domestici
Tossicologia dei residui negli alimenti
Chemioterapia veterinaria
Farmacosorveglianza veterinaria
50 ORE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI : V33A

XIV Corrispondenza con le Direttive e Raccomandazioni CEE

Viene riferita la corrispondenza tra le aree disciplinari della presente tabella, obbligatorie e comuni per tutti gli studenti e le materie previste dalla Raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della Direttiva CEE 78/1027:

-A. Materie fondamentali

- Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia)
  * Area 4 e Tab. 1 (Area 4)
- Anatomia patologica (macroscopica e microscopica)
  * Area 6 e Tab. 1 (Area 6)
- Biochimica e biologia molecolare
  * Area 2, Area 3 e Tab. 1 (Area 2 e Area 3)
- Biologia (compresa la biologia cellulare)
  * Area 3 e Tab. 1 (Area 3)
- Biofisica
  * Area 1
- Biostatistica
  * Area 1 e Tab. 1 (Area 1)
- Chimica
  * Area 2 e Tab. 1 (Area 2)
- Epidemiologia
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Genetica
  * Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9)
- Immunologia
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Metodi d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Microbiologia
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Parassitologia
  * Area 11 e Tab. 1 (Area 11)
- Farmacia
  * Area 8, Area 12 e Tab. 1 (Area 8 e Area 12)
- Farmacologia
  * Area 8 e Tab. 1 (Area 8)
- Fisiologia
  * Area 5 e Tab. 1 (Area 5)
- Fisiopatologia
  * Area 6 e Tab. 1 (Area 6)
- Tossicologia (compreso l'inquinamento ambientale)
  * Area 2, Area 8 e Tab. 1 (Area 2 e Area 8)

-B. Materie cliniche

- Anestesia
  * Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Chirurgia
  * Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Diagnostica per immagini

* Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Malattie della riproduzione
  * Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Medicina clinica
  * Area 12 e Tab. 1 (Area 12)
- Ostetricia
  * Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Polizia sanitaria, zoonosi, pubblica sanita' e medicina legale
  * Area 7, Area 12 e Tab. 1 (Area 7 e Area 12)
- Semiologia, propedeutica e diagnosi di laboratorio
  * Area 12 e Tab. 1 (Area 12)
- Terapeutica
  * Area 12 e Tab. 1 (Area 12)

-C. Produzione animale

- Agronomia
  * Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9)
- Economia rurale
  * Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Allevamento degli animali (compresi i sistemi di produzione degli animali da reddito)
  * Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Etologia (comprese le turbe del comportamento)
  * Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12)
- Medicina veterinaria preventiva (compresi i programmi di verifiche sanitarie)
  * Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Nutrizione e alimentazione animale
  * Area 10 e Tab. 1 (Area 10)
- Protezione dell'ambiente
  * Area 2, Area 8, Area 9, Area 15 e Tab. 1 (Area 2, Area 8, Area 9, e Area 15)
- Protezione e benessere degli animali
  * Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e area 12)
  * Area 5, Area 14 e Tab. 1 (Area 5, Area 14)

D. Sicurezza e qualita' degli alimenti destinati all'uomo

- Certificazione di aziende che producono prodotti alimentari
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Certificazione dei prodotti alimentari
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Controllo dei prodotti alimentari animali o d'origine animale
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Igiene e qualita' alimentari (compresa la legislazione)
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Scienza e tecnologia degli alimenti
  * Area 15 e Tab. 1 (Area 15)

-E. Conoscenze professionali

- Certificazione veterinaria e redazione di rapporti
*** Area 7, Area 12, Area 15 e Tab. 1 (Area 7, Area 12 e Area 15)**
- Deontologia
*** Area 12**
- Gestione pratica d'allevamento
*** Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13, Area 14 e Tab. 1 (Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13 e Area 14)**
- Legislazione veterinaria
*** Area 7, Area 8, Area 12, Area 15**

(-) Materie previste dalla Raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027.

(*) Aree disciplinari obbligatorie e comuni per tutti gli studenti previste dalla presente tabella, escluse quelle relative ai Moduli Professionalizzanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 29 giugno 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A5461

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994 che ha modificato le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario ed ha aggiunto la tabella XIX-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in chimica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 10 maggio 1995, senato accademico del 26 giugno 1995; consiglio di amministrazione del 29 giugno 1995), realtiva alla istituzione del corso di diploma universitario in chimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'art. 116 relativo alla facoltà si scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel modo seguente; vengono inoltre inseriti i seguenti nuovi articoli dal 171 al 176, relativi al diploma universitario in chimica, con relativo scorrimento dei successivi articoli:

Art. 116. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in fisica;

b) la laurea in matematica;

c) la laurea in scienze biologiche;

d) la laurea in informatica;

e) la laurea in scienze ambientali;

f) il diploma in biotecnologie agro-industriali;

g) il diploma in chimica;

h) il diploma in informatica;

i) il diploma in matematica;

l) il diploma in scienza dei materiali.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CHIMICA

Art. 171 *(Struttura del corso)*. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila è istituito il diploma universitario in chimica. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata alla formazione di esperti in attività applicativo-operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

Il corso di diploma verrà articolato in indirizzi finalizzati allo sviluppo di specifiche professionalità e formerà addetti alla sintesi, caratterizzazione, analisi e produzione di prodotti chimici in grado di utilizzare, anche con una valutazione critica, apparecchiature ed attrezzature scientifiche sofisticate.

In particolare verranno formati tecnici con competenze specifiche nei seguenti settori:

analisi chimica;

analisi e controllo dei prodotti e dei materiali;

sintesi chimica;

controllo della produzione industriale;

controllo dei processi industriali;

analisi chimico-cliniche;

analisi e controllo dei beni culturali ed ambientali;

gestione di impianti pilota;

gestione di impianti industriali.

Il diplomato in chimica potrà operare in tutti i settori fondamentali dell'industria chimica, in laboratori di ricerca ed in laboratori di controllo ed analisi.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in chimica», indipendentemente dall'indirizzo seguito, che verrà invece menzionato nel certificato di diploma.

Art. 172. — L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso verrà stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990 (si prevede inizialmente un numero programmato di iscritti pari a 20).

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 173 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi articolo 174), possono essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati mediante stipula di apposite convenzioni.

Art. 174 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio.

Formazione di base (17 annualità)

Area matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie:

una annualità nel settore A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X;

una annualità nel settore A04A.

Area fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie:

due annualità nel settore B01A;

una delle due annualità sarà un corso di laboratorio.

Area chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione, gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Sono obbligatorie:

tre annualità nel settore C01A;

tre annualità nel settore C02X;

tre annualità nel settore C03X;

tre annualità nel settore C05X.

Delle tre annualità per ogni settore disciplinare due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea (tabella XIX) mentre la terza sarà un corso teorico-pratico specifico per il corso di diploma.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare il relativo esame di un corso opzionale, scelto fra quelli attivati nella facoltà presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, che potrà servire o per approfondire i contenuti delle aree precedentemente indicate o per affrontare argomenti non trattati ma che servano ad indirizzare lo studente verso la formazione professionalizzante.

Formazione professionalizzante e tirocinio (5.0 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da 5.0 annualità scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi articolo 173) ed una dedicata ad affrontare problemi di organizzazione aziendale e/o di diritto industriale (settori: N04X; P02D).

I corsi professionalizzanti possono essere proposti allo studente anche sulla base del lavoro di tirocinio.

Art. 175 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta durante il tirocinio.

Art. 176 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 174.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Il presene decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 6 agosto 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A5487

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 6 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 14 febbraio 1996 e 28 febbraio 1996;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 29 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 39 del vigente statuto dell'Università relativo al corso di laurea in scienze geologiche, la parte riguardante il biennio di applicazione è così modificata:

BIENNIO DI APPLICAZIONE

Il biennio di applicazione si articola nei seguenti indirizzi:

Art. 2.

Agli indirizzi del biennio di applicazione, di cui al citato art. 39, è aggiunto il seguente:

Indirizzo B (risorse e rischi geoambientali)

Discipline caratterizzanti:

1) Idrogeologia;
2) Geomorfologia applicata;
3) Sedimentologia e regime dei litorali;
4) Geologia strutturale;
5) Sismologia.

Discipline facoltative:

6) Fotogeologia;
7) Geologia regionale;
8) Geologia stratigrafica;
9) Vulcanologia;
10) Mineralogia applicata;
11) Sedimentologia;
12) Tettonica;
13) Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
14) Geologia tecnica;
15) Geodinamica;
16) Petrografia applicata;
17) Esplorazione geologica del sottosuolo;
18) Tettonofisica;
19) Laboratorio di programmazione e calcolo;
20) Geologia ambientale;
21) Diritto e legislazione dell'ambiente;
22) Paleontologia stratigrafica;
23) Fondamenti di valutazione di impatto ambientale;
24) Geologia degli idrocarburi;
25) Geotermia fisica;
26) Cartografia tematica;
27) Museologia naturalistica;
28) Rilevamento geologico tecnico;
29) Geochimica ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 6 luglio 1996

Il rettore: GIANNELLA

96A5488

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia riguardanti la regolazione, nel periodo agosto-settembre 1996, delle utilizzazioni idriche del medio Piave.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visti gli articoli 1, 3, comma 1, lettera *i)*, comma 2, lettera *b)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visti gli articoli 2, 3, comma 3, e 28, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, modificato dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 che, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, prevede da parte delle Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, la possibilità di adottare misure di salvaguardia anche con riferimento ai contenuti di cui alla lettera *C* dell'art.17, immediatamente vincolanti e che restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Considerato che nel mese di giugno del corrente anno nel bacino del Piave si sono verificati ulteriori eventi siccitosi, come peraltro accaduto nei mesi estivi degli anni 1993 e 1994, che hanno comportato la completa mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

Considerato che l'insieme degli utilizzi delle acque del Piave, preso atto delle priorità previste dalla legge n. 36/1993, costituisce un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono carattere di pubblico interesse;

Considerato che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;

la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;

Considerato che in attesa di predisporre il piano di bacino risulta necessario, presentandosi una situazione di carenza idrica nel corso d'acqua, al fine di tutelare gli interessi collettivi sopraccitati, attivare una serie coordinata di azioni nel settore delle infrastrutture atte a garantire il superamento dello stato di crisi, richiedenti provvedimenti non attuabili con le ordinarie procedure in relazione alle situazione in atto;

Considerato che il Comitato istituzionale con delibere n. 15 del 23 novembre 1994 e n. 10 del 24 luglio 1995 aveva già preso atto della situazione critica che si verifica nel bacino del Piave in occasione di eventi siccitosi, approvando un piano per la regolazione delle utilizzazioni contenente le modalità delle azioni da intraprendere nella stagione estiva 1995 qualora si verificassero fenomeni siccitosi;

Visto il piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche nel medio bacino del Piave per il periodo agosto-settembre 1996, predisposto dall'Autorità di bacino, approvato nella seduta del 2 agosto 1996 dal Comitato istituzionale nel quale sono riportati i criteri informatori attraverso i quali sono state individuate le misure di salvaguardia da adottare;

Delibera:

Art. 1.

A partire dal 2 agosto e fino al 30 settembre del presente anno le utilizzazioni nel fiume Piave sono regolate secondo quanto riportato nel piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche, di cui in premessa, predisposto dalla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nel caso in cui le condizioni idrologiche del bacino lo permettano può modificare anche temporaneamente, in senso meno restrittivo, le misure di salvaguardia sopraccitate.

Art. 3.

Le presenti misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti ed entrano in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento.

Art. 4.

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Art. 5.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati riguardanti il piano di regolazione, ai fini della consultazione, è depositata presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato alle acque di Venezia), l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (segreteria tecnica), nonché la regione del Veneto (giunta regionale).

Venezia, 2 agosto 1996

Il Presidente: DI PIETRO

Il segretario generale: BORRELLI

96A5516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sull'erogazione dei finanziamenti provenienti dal «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga».

Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la previsione dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, presa visione del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dell'11 aprile 1996, che dispone la ripartizione del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga» per il 75 per cento delle disponibilità in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e ritenendolo conforme alle previsioni normative, indirizza alle regioni medesime le seguenti indicazioni, utili per una coordinata e coerente erogazione dei finanziamenti su presentazione di progetti per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti da parte degli enti locali (e loro organismi sociali e sanitari) e di altri enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operano senza scopi di lucro, riservando una quota parte dal fondo per autonomi progetti e attività di formazione degli operatori sociali.

1. Al fine di preservare l'omogeneità d'indirizzo delle politiche di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze, nell'ambito di una azione di intervento globale, e di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in armonia con analoghe politiche dell'O.N.U. e dell'Unione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verificherà annualmente, servendosi delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presenteranno a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a mente del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 375/1996, l'efficacia degli interventi realizzati tramite i finanziamenti concessi agli organismi aventi diritto, nel quadro della programmazione e degli indicatori per la valutazione regionali, nonché dei criteri e delle modalità di attribuzione dei finanziamenti medesimi. La Presidenza medesima calibrerà, anche sui risultati raggiunti, la ripartizione per gli anni successivi al 1996 del «Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga», in modo tale da incentivare le regioni verso il più corretto impiego delle risorse in termini di progressivo miglioramento dei servizi offerti agli utenti, di strutture adeguate, di raggiungimento degli obiettivi programmati, d'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola ed al lavoro, di riduzione del danno e del rischio, di formazione e di sostegno, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo previsti in caso d'inutile decorso del termine di finanziamento da parte delle regioni.

2. Per pervenire ad una metodologia d'intervento possibilmente uniforme sul territorio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avranno cura:

a) di utilizzare al meglio gli attuali strumenti di raccordo a carattere interregionale con funzioni di supporto, se del caso con l'apporto di esperti anche delle amministrazioni dello Stato, in special modo in ipotesi di progetti che possono avere riflessi internazionali, nel rispetto delle varie programmazioni regionali, e di coordinamento degli organismi di riferimento delle singole regioni, al fine di individuare le aree di esigenze funzionali prioritarie e ricondurle alle responsabilità progettuali dei soggetti abilitati dalla legge agli interventi specifici;

b) di individuare criteri generali comuni di riferimento per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento evitando una eccessiva frammentazione e dispersione degli interventi sul territorio;

c) di coordinare le informazioni utili per la predisposizione della relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con le prefetture ed i commissariati di Governo su linee guida di riferimento predisposte dalla Presidenza del Consiglio medesima;

d) di indicare le modalità procedurali e operative di massima per la selezione e l'esame istruttorio dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti;

e) di verificare lo stato di avanzamento e la omogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati, nonché dei metodi di verifica e valutazione degli interventi finanziati utilizzando eventualmente anche il nucleo operativo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 375/1996, al fine di pervenire all'elaborazione di sistemi e metodi applicabili da tutte le regioni in modo uniforme ed alla produzione di dati finali omogenei raffrontabili tra loro e con quelli delle amministrazioni statali competenti;

f) di dotarsi di uno strumento contabile volto a garantire l'utilizzazione del Fondo per le sue specifiche finalità.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 relativi alla raccolta e trasmissione dei dati conoscitivi del fenomeno delle tossicodipendenze, dovendo le regioni e gli organi dello Stato perseguire interessi e finalità armoniosamente concomitanti nel settore delle tossicodipendenze, anche per l'elaborazione dei criteri e degli indirizzi comuni da recepirsi con atto d'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 375/1996, le prime avranno cura di intrattenere con i secondi rapporti di aperta collaborazione e di scambio di informazioni reciprocamente utili anche attraverso l'utilizzazione comune di dati e di notizie a distanza resa possibile dalle tecniche combinate dell'informatica e della telematica con l'ausilio di una banca dati di cui si doterà la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.

4. Per raggiungere la massima diffusione esterna delle iniziative in atto e per consentire l'accesso alle informazioni sui servizi da parte dei cittadini e degli utenti, la campagna informativa relativa alla prevenzione primaria ed al recupero dei tossicodipendenti avrà un respiro nazionale ma sarà predisposta anche con l'apporto attivo delle regioni per una informazione mirata sul territorio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà cura di coordinare tale campagna informativa d'accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano di supportare i livelli di autonomia con l'ausilio delle proprie strutture tecniche e della propria professionalità nel settore.

96A5497

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Criteri riguardanti l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura dei cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

A seguito dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'art. 20, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, si è provveduto a predeterminare i criteri generali di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento stesso, riguardanti l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura dei cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

Tali criteri — sui quali si è pronunziata, nella seduta del 25 luglio u.s., la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopracitata legge 22 dicembre 1990, n. 401 — sono qui di seguito riportati:

CRITERI GENERALI

per l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

1) Considerare prioritariamente nella concessione dei premi e dei contributi le opere diffuse o destinate ad essere diffuse nelle lingue dei Paesi che oggi presentano vaste possibilità di penetrazione per la nostra cultura e che — per le condizioni economiche in cui si trovano — difficilmente potrebbero veder tradotti nostri libri e/o doppiati e sottotitolati nostri prodotti audiovisivi a seguito di iniziative puramente commerciali. Al momento tali Paesi possono essere individuati nell'area dell'Europa centro orientale e del bacino del Mediterraneo.

2) Accanto a suddette aree geografiche, nella concessione dei premi e dei contributi, occorre considerare l'area anglofona, per la funzione veicolare che deve oggi essere riconosciuta alla lingua inglese, nonché quei Paesi avanzati culturalmente ed economicamente dove appare opportuno favorire una nostra presenza.

3) Per quanto riguarda i contenuti, bisogna prendere in considerazione soltanto opere di elevata qualità che promuovano la conoscenza e la diffusione della cultura italiana mettendone in rilievo l'influenza esercitata nella crescita civile e morale del Paese.

4) Sul piano della narrativa, una attenzione prioritaria nella attribuzione dei premi e dei contributi dovrà essere data alle opere di scrittori contemporanei.

5) Nel quadro delle misure volte alla diffusione della lingua italiana, verrà considerata con particolare attenzione l'erogazione di incentivi a dizionari dalla lingua italiana in lingua straniera e viceversa soprattutto in quei Paesi dove suddetti strumenti di apprendimento linguistico potrebbero risultare necessari.

6) Per guanto riguarda la saggistica, la concessione di premi e contributi — laddove i Paesi interessati appartengono all'area dell'Europa centro-orientale e quindi siano approdati di recente a forme di governo democratico — dovrebbe privilegiare, come è stato tra l'altro sostenuto in occasione del recente convegno di Trieste sul ruolo della traduzione in un'Unione europea allargata all'Est, quelle opere che possono rafforzare nel lettore la devozione ai valori dell'impegno civile, della libertà e della democrazia.

7) In considerazione del rilievo strategico che va acquistando il settore, nella concessione dei premi e dei contributi non dovranno essere trascurati i prodotti audiovisivi la cui diffusione all'estero tramite il doppiaggio e/o la sottotitolatura nelle lingue locali costituisce uno strumento di grande importanza per la promozione della cultura italiana.

96A5498

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, firmato a Rimini il 13 ottobre 1991.

Il giorno 16 giugno 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, firmato a Rimini il 13 ottobre 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 6 marzo 1996, n. 141, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

In conformità all'art. 5 l'accordo entrerà in vigore in data 16 agosto 1996.

96A5521

Rilascio di exequatur

In data 7 agosto 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* ai signori:

Umberto Golinelli, console onorario della Repubblica orientale dell'Uruguay a Bologna;

Roberto Longanesi Cattani, console onorario del Regno di Norvegia a Venezia.

In data 8 agosto 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* ai signori:

Josyane Couratier, console generale della Repubblica francese a Napoli;

Andres Marcelo Gonzales Garrido, console generale della Repubblica di Cuba a Milano;

Jiri Kubicek, console generale della Repubblica ceca a Milano.

96A5522

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Opera Santa Maria della Pace», in Roma

Con decreto ministeriale 6 agosto 1996 l'associazione «Opera Santa Maria della Pace», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 93426/24491 del 29 luglio 1996, a rogito del notaio Antonio Battaglia.

96A5465

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 20 giugno 1996 l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal circolo ricreativo «Liberi e Forti» di Montale (Pistoia), consistente nella porzione di un immobile ubicato nel medesimo comune.

96A5464

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto del Centro alti studi europei, in Urbino

Con decreto ministeriale 9 agosto 1996 al Centro alti studi europei, con sede in Urbino, è stata concessa l'approvazione alle modifiche dello statuto deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente in data 18 dicembre 1994 con eccezione alla modifica statutaria riguardante il controllo di gestione del Centro che resta affidato ad un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

96A5520

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi 19 dicembre 1991, n. 406, 24 luglio 1992, n. 358, 17 marzo 1995, n. 157 e 17 marzo 1995, n. 158, concernenti, rispettivamente, norme di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle pubbliche forniture, dei pubblici servizi, degli appalti degli enti erogatori di acqua ed energia e di quelli che forniscono servizi di trasporto, ovvero che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 29 dicembre 1995, prot. 14411, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche Unione europea, per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi degli appalti di lavori pubblici, di pubbliche forniture, di appalti pubblici di servizi nonché di appalti nei settori esclusi, da assoggettare alle procedure stabilite dai decreti legislativi sopra citati, è fissato in lire italiane 1.985,435.

96A5562

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1509,96
ECU	1922,18
Marco tedesco	1021,63
Franco francese	298,94
Lira sterlina	2349,50
Fiorino olandese	911,37
Franco belga	49,609
Peseta spagnola	12,085
Corona danese	264,51
Lira irlandese	2443,27
Dracma greca	6,395
Escudo portoghese	9,960
Dollaro canadese	1102,00
Yen giapponese	13,997
Franco svizzero	1266,43
Scellino austriaco	145,19
Corona norvegese	236,02
Corona svedese	229,20
Marco finlandese	336,97
Dollaro australiano	1193,77

96A5607

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «Mercato 76» in S. Egidio Monte Albino, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Mercato 76», con sede in S. Egidio Monte Albino (Salerno), costituita il 21 gennaio 1976 per rogito notaio Giuseppe Consolo, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Romeo Mario Ivorio, nato a Buccino (Salerno) il 10 giugno 1950.

96A5519

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Roma», in comune di Abano Terme

Con provvedimento n. 5213 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Terme Roma, con sede in Abano Terme, viale Mazzini n. 1 - partita IVA 02558830283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Roma», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Giovanni Stevanato.

96A5466

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Famiglia anziani infanzia Friuli Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 3316 in data 19 luglio 1996, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Famiglia anziani infanzia Friuli Soc. coop. a r.l.» in sigla «F.A.I. Friuli Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo il dott. Nicola Turello con studio in Udine, via Asquini n. 8.

96A5499

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore industriale del Consorzio Tortolì-Arbatax

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 1127/U del 2 agosto 1996, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter*, della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, adottate dal comitato direttivo con deliberazione n. 26 dell'8 marzo 1996.

96A5503

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Annullamento di pubblicazione relativa alle «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento».

È annullata la pubblicazione relativa a «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento», riguardanti le facoltà di economia, di scienze politiche, di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di lettere e filosofia, di giurisprudenza, di sociologia e della scuola di ingegneria aereospaziale, effettuata alla pag. 43 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 192 del 17 agosto 1996, in quanto le predette vacanze di posti erano già state regolarmente pubblicate alla pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 1996.

96A5564

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

RETTIFICHE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1995 della Cassa delle ammende». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 22 agosto 1996)

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 52, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Approvazione del bilancio preventivo per l'anno *1995* della Cassa delle ammende», leggasi: «Approvazione del bilancio preventivo per l'anno *1997* della Cassa delle ammende».

96A5582

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi od esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189